




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2482

Disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

*(Conversione in legge del DL n. 65 del 2025 –
Approvato dal Senato A.S. 1479)*

N. 345 – 2 luglio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2482

Disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

*(Conversione in legge del DL n. 65 del 2025
Approvato dal Senato – A.S. 1479)*

N. 345 – 2 luglio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	5
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	6
ARTICOLO 1	6
ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023, AGLI EVENTI VERIFICATISI IN EMILIA-ROMAGNA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	6
ARTICOLO 2	11
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 20-TER DEL DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023	11
ARTICOLO 3	24
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE	24
ARTICOLO 4, COMMA 1	27
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE DI CUI ALL'ARTICOLO 20-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023	27
ARTICOLO 4, COMMA 1-BIS E 1-TER	28
ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA FABBRICATI AD USO ABITATIVO UBICATI NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NONCHÉ DAL 17 SETTEMBRE E DAL 17 OTTOBRE 2024	28
ARTICOLO 5, COMMA 1	30
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023 CONCERNENTE LA RICOSTRUZIONE PRIVATA	30
ARTICOLO 5, COMMA 1-BIS	35
MISURE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE NEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 20-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023	35
ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE DA A) A G)	36
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA	36
ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE H) E I), E COMMA 2	39
ASSUNZIONE PERSONALE NELLE REGIONI E NEGLI ENTI LOCALI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	39
ARTICOLO 7	47

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20- <i>OCTIES</i> DEL DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023, PER L'ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA	47
ARTICOLO 8.....	52
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20- <i>NOVIES</i> DEL DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023, RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEI SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA	52
ARTICOLO 9, COMMA 1, <i>CPV</i> . ARTICOLO 20- <i>NOVIES</i> .1	56
PROGRAMMA STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	56
ARTICOLO 9, COMMA 1, <i>CPV</i> . ARTICOLO 20- <i>NOVIES</i> .2	62
CONSOLIDAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA TERRITORIALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	62
ARTICOLO 9, COMMI 2 E 3.....	67
RIDUZIONE TRANSITORIA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEL SETTORE AGRICOLO.....	67
ARTICOLO 10.....	73
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20- <i>DECIES</i> DEL DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023	73
ARTICOLO 10- <i>BIS</i>	75
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	75
ARTICOLO 11.....	77
SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NONCHÉ IN MATERIA CONTRATTUALE PER L'AREA DEI CAMPI FLEGREI	77
ARTICOLO 12.....	81
MISURE URGENTI PER LA RIPARAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI.....	81
ARTICOLO 13.....	90
CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE.....	90
ARTICOLO 13- <i>BIS</i>	94
PROROGA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PRESSO COMUNI DELL'AREA FLEGREA.....	94
ARTICOLO 13- <i>TER</i>	95
ULTERIORI MISURE PER GLI EDIFICI PUBBLICI E LE INFRASTRUTTURE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI.....	95
ARTICOLO 14.....	97

INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE DESTINATA AL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE	97
ARTICOLO 15	101
RENDICONTAZIONE E REVOCA DEI FINANZIAMENTI PER VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA.....	101
ARTICOLO 15-BIS	103
ULTERIORI MISURE PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009.....	103
ARTICOLO 15-TER	105
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CABINA DI REGIA PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE.....	105

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2482
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Benvenuti Gostoli (FDI)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.

Il testo originario del provvedimento (AS 1479) è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Le proposte emendative approvate al Senato non sono corredate di relazione tecnica. Si evidenzia che durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato¹ presso la 5^a Commissione una nota di risposta alle osservazioni ivi formulate². La medesima Commissione ha espresso³ parere non ostativo sul testo originario del provvedimento (AS 1479) nonché sul complesso degli emendamenti approvati⁴.

¹ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 394 del 3 giugno 2025.

² Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 385 del 20 maggio 2025.

³ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 395 del 4 giugno 2025.

⁴ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 403 del 24 giugno 2025.

Il testo trasmesso dal Senato, alla Camera, è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), che non vi ha apportato modificazioni, e si trova ora all'esame dell'Assemblea.

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento risulta ancora parzialmente utilizzabile e ad essa si farà riferimento nel corso del presente dossier.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché dall'ulteriore documentazione acquisita durante l'esame al Senato, e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, agli eventi verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024

Normativa previgente. l'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede che le disposizioni ivi contenute nonché quelle dettate dagli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies*, disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, compresi nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (comma 1). Le richiamate disposizioni possono applicarsi ad altri territori delle stesse regioni non ricompresi nell'allegato 1, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato, ai sensi dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge, le relative misure sono richieste dagli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi alluvionali. Si prevede, altresì, che il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter*, sentite le Regioni interessate, previo raccordo con le Amministrazioni centrali competenti⁵, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, trasmetta al Ministro per la protezione civile un elenco aggiornato dei comuni nei quali si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso (comma 2). Inoltre, ai sensi del comma 2-*bis*, inserito dall'articolo 23, comma 1, lettera Od, del decreto-legge n. 104 del 2023, viene disposto che il summenzionato comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* trovano applicazione anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche individuati dalla norma in ragione dell'area interessata dagli eventi alluvionali (comma 2-*bis*). La norma precisa, infine,

⁵ Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

che rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile (comma 3). Alla norma e alle successive disposizioni integrative dalla stessa, non sono stati ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.

La norma introduce il comma 1-*bis* all'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023 al fine di estendere, a decorrere dal 15 maggio 2025, l'ambito di azione della gestione commissariale ivi disciplinata agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, anche agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nei territori dell'Emilia-Romagna (comma 1).

Si evidenzia che gli articoli da 2 a 8 e l'articolo 10 del provvedimento in esame (alle cui schede si rinvia) modificano ed integrano gli articolo da 20-*ter* a 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023; l'articolo 9 introduce, altresì, nel medesimo decreto-legge i nuovi articoli 20-*novies.1* e 20-*novies.2* (Cfr. *infra*). Gli articoli 20-*undecies* e 20-*duodecies* del decreto-legge n. 61 del 2023, non sono oggetto di modifica e integrazione da parte del provvedimento in esame. Le disposizioni da ultimo citate, in particolare, dispongono l'applicazione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali, del regime di aiuto per le aree di crisi industriale, destinando a tal fine le risorse disponibili, sino a un massimo 100 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa (articolo 20-*undecies*) e autorizzano il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai fini dell'attuazione degli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies* (articolo 20-*duodecies*).

In particolare viene previsto:

- l'esclusione dalla suddetta estensione applicativa delle attività e degli interventi di protezione civile di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) che vengono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo [comma 1, lettera *a*)].

Gli articolo 24 e 25 del Codice di protezione civile disciplinano, rispettivamente, la deliberazione dello stato di emergenza nazionale e le relative modalità di intervento mediante ordinanze di protezione civile. Le richiamate disposizioni dell'articolo 25, comma 2, del medesimo Codice della protezione civile concernono, in particolare, gli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, nel limite delle risorse disponibili, in materia di: soccorso e assistenza alle popolazioni interessate (lettera *a*)); ripristino della funzionalità di servizi pubblici e infrastrutture strategiche, attività di gestione dei rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale e misure volte a garantire la continuità amministrativa (lettera *b*)); attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale (lettera *c*)).

- la definizione dell'effettivo ambito di applicazione delle misure di ricostruzione privata e pubblica contenute negli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, chiarendo che queste sono applicabili nelle aree

individuata nelle deliberazioni dello stato di emergenza adottate dal Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024 [comma 1, lettere *b*) e *c*)].

All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* [come modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame (*cf. infra*)] nei territori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente (comma 2).

Una quota, pari a 100 milioni di euro, per il 2027, del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 viene, quindi, destinata⁶ all'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e gestione dei materiali e detriti di cui agli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies* [come modificati rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 10 del provvedimento in esame (*cf. infra*)], nei medesimi territori di cui al richiamato comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis* (comma 3).

Il comma 644 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Tali risorse, ai sensi dei commi 645 e 646, sono ripartite, sulla base dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, con uno o più DPCM, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Il **prospetto riepilogativo**, non considera la norma.

La relazione tecnica, afferma che la norma prevede l'estensione dell'ambito di azione della gestione commissariale di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, anche agli eventi calamitosi che si sono sovrapposti a quelli del maggio 2023 e che si sono verificati nei mesi di settembre e ottobre 2024 nei territori della regione Emilia-Romagna in gran parte già interessati l'anno precedente. La relazione tecnica precisa, inoltre, che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata, nei territori di cui al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis* [introdotto dal comma 1, lettera *a*)] si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e che, per gli interventi di ricostruzione pubblica nei medesimi territori, è destinata una quota, pari a 100 milioni di euro per il 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge n. 207 del 2024, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646 della medesima legge.

Il **Governo**, nella nota di risposta alle osservazioni formulate in 5^a Commissione al Senato, con riguardo alla verifica della sostenibilità finanziaria della disposizione in esame che estende la portata applicativa delle misure per la ricostruzione privata previste dal decreto-legge n. 61 del 2023 anche ai territori interessati dalle alluvioni verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna, a valere sulle

⁶ Con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646 della legge n. 207 del 2024.

risorse previste a legislazione vigente sulla contabilità speciale intesta al Commissario straordinario, ha precisato quanto segue: Premesso che non è nota la platea dei potenziali beneficiari interessati ai contributi disciplinati, sotto il profilo procedurale, dalle ordinanze commissariali n. 11/2023 (imprese) e n. 14/2023 (privati), alla data del 21 maggio 2025, a fronte di una disponibilità complessiva finalizzata alla ricostruzione privata pari a euro 1.189.650.000,00, risultano impegnati euro 12.815,112,04 a titolo di contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari evacuati, euro 69.221.964,53 a titolo di contributi per danni subiti dalle imprese euro 93.310.048,68 a titolo di contributi per i danni subiti dai soggetti privati, per un totale complessivo, a due anni dagli eventi, pari a euro 175.347.125,25, corrispondenti al 14,7 per cento delle risorse disponibili. Richiamando la previsione normativa che, all'articolo 20-*sexies*, comma 3, stabilisce espressamente che tutte le tipologie di contributi per la ricostruzione privata sono erogati "fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili", nella nota viene affermato che l'estensione di cui trattasi potrà essere agevolmente fronteggiabile nei limiti delle risorse disponibili. Al riguardo, nella Nota viene, infine, evidenziato che, con le disposizioni contenute nei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2023, per le finalità della ricostruzione privata ai sensi dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, pari a complessivi, ulteriori, euro 700 mln, dei quali euro 650 mln tuttora disponibili, finalizzati alla concessione dei previsti contributi con le modalità del credito d'imposta. Con riferimento al finanziamento degli ulteriori interventi di ricostruzione pubblica nella misura di 100 milioni di euro per il 2027 è stato precisato che la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fabbisogno per interventi conseguente agli eventi del settembre e ottobre 2024 quantificato in via preliminare in 250 mln di euro. A fronte di tale prospettazione, il citato Dipartimento ha provveduto alla necessaria istruttoria, quantificando in complessivi 120 mln di euro il fabbisogno imputabile alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 25, comma 2, del Codice della Protezione Civile. Residua, quindi, un fabbisogno stimato di 100 mln euro per la "realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità" di cui alla lettera *d)* del richiamato articolo 25, per la cui attuazione nell'ambito delle attività disciplinate dagli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies* del decreto-legge n. 61 del 2023 è stato quantificato e reso disponibile l'ammontare di 100 mln di euro, esaustivo delle esigenze prospettate, con disponibilità nel 2027. È stato, infine, confermato che nessun pregiudizio è recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce (comma 1) il comma 1-*bis* all'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023 che delinea la cornice operativa generale della gestione commissariale finalizzata alla ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a

partire dal 1° maggio 2023. Tale disciplina generale è dettagliatamente definita dagli articoli da 20-ter a 20-duodecies del medesimo decreto legge che, a loro volta, sono oggetto di modifiche e integrazioni (con l'eccezione degli articoli 20-undecies e 20-duodecies) da parte degli articoli da 2 a 10 del provvedimento in esame (Cfr. *infra*). La disposizione introdotta riconduce, a decorrere dal 15 maggio 2025, nell'ambito di responsabilità del Commissario straordinario, già operativo nell'assetto previgente, anche le attività da svolgere nei territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2024.

Viene, altresì, precisato che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies [come modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame (cfr. *infra*)], nei territori di cui al nuovo comma 1-bis, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente (comma 2). Inoltre, con riguardo ai medesimi territori di cui al richiamato comma 1-bis, una quota, pari a 100 milioni di euro per il 2027 del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa viene destinata alla ricostruzione pubblica e alla gestione dei materiali e dei detriti di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies [come modificati rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 10 del provvedimento in esame (cfr. *infra*)] (comma 3).

Su punto, la relazione tecnica conferma che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata, nei territori di cui al nuovo comma 1-bis, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente e che, per quelli di ricostruzione pubblica nei medesimi territori, verrà destinata la suddetta quota del predetto fondo istituito dall'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Al riguardo, stante la portata generale della disposizione in esame e rinviando per i profili applicativi della stessa a quanto verrà evidenziato nelle pertinenti schede relative agli articoli da 2 a 10 che, come s'è detto, modificano e integrano gli elementi di dettaglio della disciplina

della gestione commissariale recata dagli articoli da 20-*ter* a 20-*decies* del decreto legge n. 61 del 2023, non si formulano osservazioni.

Tanto premesso, considerato, altresì, che l'articolo 20-*undecies* del medesimo decreto-legge, che prevede l'applicazione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 del regime di aiuto per le aree di crisi industriale, destinando a tal fine le risorse disponibili, sino a un massimo 100 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2021, non è oggetto di modifica e integrazione da parte del provvedimento in esame, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a verificare che l'estensione applicativa (territoriale e temporale) della gestione commissariale risultante dal nuovo comma 1-*bis* possa essere attuata anche con riguardo agli interventi di sostegno industriale previsti dal summenzionato articolo 20-*undecies* nell'ambito delle disponibilità finanziarie richiamate dalla medesima vigente disposizione.

ARTICOLO 2

Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023

La norma reca specifiche novelle all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023, recante la disciplina dell'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione. In particolare la norma prevede:

- l'inserimento del nuovo comma 1-*bis* volto a prorogare al 31 maggio 2026 il termine delle funzioni commissariali e della relativa struttura di supporto, già prolungato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024. La proroga è disposta a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività (convenzioni con amministrazioni pubbliche) di cui al comma 8 (del medesimo articolo 20-*ter* (comma 1, lettera *a*));
- l'inserimento del comma 2-*bis* che autorizza il Commissario straordinario - nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinqüies*, comma 4 - alla riorganizzazione della medesima struttura prevedendo, in particolare, che gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere cessino alla data stabilita dal Commissario straordinario [comma 1, lettera *b*), cpv. 2-*bis*];

- l'inserimento del comma *2-ter* che consente la nomina, da parte del Commissario straordinario, di un vicecommissario il cui compenso è determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 che, con riguardo alle spettanze dei commissari e sub commissari per gli enti dissestati, prevede un compenso massimo annuo di euro 100.000 (massimo 50.000 euro per la parte fissa e massimo 50.000 euro per la parte variabile) [comma 1, lettera *b*), cpv. *2-ter*];
- la modifica del comma 4, con una riduzione da 60 a 50 del numero delle unità del contingente massimo di personale assegnabile alla struttura di supporto, nonché misure di coordinamento interne del testo (comma 1, lettera *c*));
- l'inserimento del comma *4-bis* che stabilisce che la struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma *2-bis*, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, sia costituita da 22 unità di personale con contratto a tempo indeterminato (di cui 2 dirigenti generali e 5 dirigenti non generali), appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri e può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte. Il trattamento economico fondamentale del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è rimborsato dall'amministrazione che utilizza il personale all'amministrazione di appartenenza. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a tempo determinato ad esterni anche in deroga, tra l'altro, ai limiti di cui articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia) [comma 1, lettera *d*), cpv. *4-bis*, lettera *a*)]. La struttura è, altresì, composta da 28 unità di personale con contratto a tempo indeterminato (di cui 3 dirigenti non generali) appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, mediante il conferimento, da parte del Commissario di incarichi, autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, da definirsi mediante apposite convenzioni. Di tale contingente può far parte personale militare secondo le modalità di cui al comma 4.

Il compenso spettante a tale personale assegnato alla struttura di supporto è individuato con ordinanza. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso è riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte. Relativamente alla determinazione del compenso spettante al personale dirigenziale si provvede nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 che, con riguardo ai trattamenti aggiuntivi in favore di personale pubblico in mobilità presso altre amministrazioni, fissa il limite massimo del 25 per cento del trattamento economico complessivo percepito [comma 1, lettera d), cpv. 4-bis, lettera b)];

- l'inserimento del comma 4-ter che dispone che i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari ai sensi del comma 9, definiscono le modalità con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8 [comma 1, lettera d), cpv. 4-ter].

Per effetto di un emendamento approvato al Senato sono stati altresì introdotti, all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, i commi 4-quater e 4-quinquies. Tali disposizioni prevedono che:

- fermo restando il suddetto limite numerico di 50 unità e i limiti finanziari di cui al comma 693, della legge n. 207 del 2024 (5 milioni per il 2025 relativi al compenso del Commissario e al funzionamento della struttura di supporto e 12,5 milioni per il 2025 per l'attivazione di Convenzioni con amministrazioni pubbliche) resta ferma la facoltà di provvedere - in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate - al conferimento di incarichi retribuiti nonché degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del comma 4-bis), anche con conferimento di incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, in deroga al relativo divieto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012⁷, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024 che, a tal fine, pone un limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente [comma 1, lettera d), cpv. 4-quater];
- nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a) siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti

⁷ La deroga è consentita attraverso il rinvio all'articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022 che consente l'esercizio di tale facoltà nell'ambito del conferimento di incarichi per il PNRR.

incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico, questi, restino iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali. A tal fine il Commissario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti [comma 1, lettera *d*), cpv. 4-*quinqies*].

Il medesimo emendamento ha, inoltre, disposto l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025 che dispone in termini analoghi al summenzionato comma 4-*quater*. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica (comma 1-*bis*).

Vengono, inoltre, disposti:

- alcune novelle al comma 5, al fine di introdurre la facoltà, per la struttura di supporto, di avvalersi, mediante convenzione non onerosa, dell'Unità tecnica-amministrativa, istituita dall'articolo 15 dell'ODPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011 [comma 1, lettera *e*) n. 1]; nonché la possibilità di conferire, a decorrere dal 15 maggio 2025, ulteriori cinque incarichi da esperto, autorizzando l'impiego fino a 200.000 euro per incarichi individuali, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-*bis* e nei limiti ivi previsti. Agli esperti spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui [comma 1, lettera *e*), n. 2];
- l'introduzione del comma 5-*bis*, in base al quale, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. A tali esperti non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di I fascia. Il Commissario straordinario provvede ai relativi oneri entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 (comma 1, lettera *f*));
- la modifica del comma 7, al fine, tra l'altro, di precisare che il Commissario straordinario opera in raccordo, anche, con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari nell'ambito della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater* (modificato dall'articolo 3). Il Commissario opera e definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*octies* (modificati dagli articoli 5 e 7) nei limiti di quelle finalizzate e rese disponibili anche nelle contabilità

- speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis* (modificato dall'articolo 4) (comma 1, lettera *g*);
- la modifica del comma 8, al fine di ampliare il perimetro delle amministrazioni pubbliche delle cui strutture il Commissario straordinario può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni sulla base di apposite Convenzioni. In particolare, a fronte del riferimento, tra l'altro, alle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa e dell'Agenzia regionale dell'Emilia-Romagna per la ricostruzione sisma 2012, la novella rinvia alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e agli organismi *in house* delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana (comma 1, lettera *h*);
 - l'inserimento del comma 8-*ter*, in base al quale, allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di specifiche competenze e professionalità il Commissario straordinario può definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. A tal fine si provvede mediante convenzioni ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili [comma 1, lettera *i*), cpv. 8-*ter*];
 - la modifica del comma 11 concernente le attività da porre in essere alla conclusione della gestione commissariale della ricostruzione, aggiornandole e allineandole ai nuovi ambiti d'azione e alle nuove prospettive temporali, coordinando le attività previste con le nuove disposizioni in materia contabile di cui all' articolo 20-*quinquies* (modificato dall'articolo 4) (comma 1, lettera *m*)).

Viene, infine previsto che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 7.525.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n.296 del 2006 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione [comma 1, lett. a) -c)]						1,8				1,8		
Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione – missione [comma 1, lett. a) -c)]						0,2				0,2		
Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione – esperti [comma 1, lett. e), f)]						0,1				0,1		
Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione – convenzioni [comma 1, lett. d), i)]						6,2				6,2		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione – effetti riflessi [comma 1, lett. a) -c)]						0,9				0,9		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (comma 2)						7,5				7,5		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della stessa e riferisce che:

- le disposizioni contenute alla lettera a), comportano nuovi oneri relativamente alla proroga della figura commissariale, della sua struttura di supporto e delle facoltà di avvalimento in convenzione disciplinati dalle lettere successive, rinviando alle lettere

- successive per l'illustrazione delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo e per la quantificazione dei relativi oneri, che risultano, comunque, integralmente ricompresi nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziata e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
- con riguardo alle disposizioni contenute nelle lettere b), c) e d), (Struttura di Supporto) si prevede che l'attuale configurazione interamente militare della struttura permanga fino ad una data indicata dal Commissario straordinario nell'ordinanza che adotterà per riorganizzare la struttura, garantendo la sovrapposizione delle due strutture, onde evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni commissariali, atteso che, una volta divenuto efficace il provvedimento commissariale che delinea la nuova struttura organizzata su base civile e non più militare, vi saranno dei tempi tecnici non comprimibili per avviare il popolamento con il personale reperito con le modalità ivi previste;
 - per l'esercizio delle funzioni commissariali e il funzionamento della struttura di supporto del Commissario, con il decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e con l'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024 sono stati stanziati ulteriori 5 milioni di euro per il 2025, per complessivi 15 milioni di euro, afflitti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Alla data del 31 dicembre 2024, come attestato nella relazione di passaggio consegna redatta dal precedente Commissario, per l'esercizio delle funzioni commissariali e il funzionamento della struttura di supporto risultano essere stati assunti impegni per 7.222.236,61 euro e risulta, quindi, disponibile nella predetta contabilità speciale la somma di euro 7.777.763,39;
 - per la prosecuzione nel 2025 della struttura di supporto esistente, integralmente composta da personale militare, sono stati accantonati euro 1.425.000, sulla base dell'andamento storico dei semestri precedenti. Tali risorse risultano capienti per l'attività della struttura fino al termine individuato per il subentro della struttura civile riorganizzata, in considerazione del fatto che il contingente si è progressivamente ridotto, a partire dal 1° gennaio 2025, per esigenze circostanziate delle Forze Armate, fino a stabilizzarsi in 37 unità, a partire dal 16 aprile 2025. In una tabella (Tabella 1) per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica è analiticamente quantificato il costo massimo della nuova struttura riorganizzata su base civile, ipotizzando i costi massimi teorici che deriverebbero dall'integrale composizione della struttura con i profili e nei limiti numerici individuati dalle disposizioni di cui trattasi e considerando, altresì, la prosecuzione della struttura fino al 31 maggio 2026. Tale costo massimo ammonta a euro 4.984.786,43 per il 2025 ed euro 2.171.007,02 per il 2026, per complessivi 7.155.793,45, inferiori alle disponibilità residue sulla contabilità speciale sopra indicata;

- con riferimento all'Avvalimento mediante Convenzioni, viene evidenziato che per tutte le convenzioni attinenti allo svolgimento delle attività di ricostruzione pubblica e privata, con il decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati stanziati 11 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, e con l'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024, sono stati stanziati ulteriori 12,5 milioni di euro per il 2025, per complessivi 33,5 milioni di euro, affluiti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Alla data del 31 dicembre 2024, come attestato nella relazione di passaggio consegne redatta dal precedente Commissario, per le convenzioni finalizzate alle predette attività risultano essere stati assunti impegni per 23.019.720,47 euro e risulta, quindi, disponibile nella predetta contabilità speciale la somma di euro 10.480.279,53 euro. Atteso che oltre ad alcune convenzioni sottoscritte per lo svolgimento di attività *una tantum*, che si sono concluse esauendo l'esigenza, le convenzioni in essere risultano tutte finanziate fino al 31 dicembre 2025, per la relativa proroga fino al 31 maggio 2025 è quantificata, in via prudenziale, l'esigenza di accantonare 4.240.392 euro, corrispondente al 20 per cento dell'importo complessivo delle citate convezioni in essere. La relazione tecnica sottolinea come tale previsione risulti significativamente prudenziale, atteso che la previsione contenuta nella lettera *l)*, limitatamente al comma aggiuntivo *2-bis*, consente di rimodulare anche le convenzioni in essere per allinearle all'effettivo stato dell'arte del processo di ricostruzione nei settori di interesse. Al riguardo, infatti, il fabbisogno stimato per il supporto alle attività di ricostruzione privata, ad esempio, cui è riferita la convenzione maggiormente onerosa stipulata con la società Invitalia è risultato, nei fatti, di gran lunga inferiore alle attese e questo consentirà di ridefinire opportunamente gli impegni assunti, in accordo con i soggetti beneficiari del previsto supporto e con la società stessa. Per tutte le nuove esigenze da soddisfare in convenzione, tra le quali rientrano quelle con le Regioni a sostegno dei Presidenti/sub-commissari e quelle con le altre strutture commissariali nazionali in essere, oltre che per le ulteriori nuove previsioni contenute in successive disposizioni, si prevede di utilizzare le risorse residue nel limite di euro 6 milioni, di cui 4 nel 2025 e 2 nel 2026, rimanendo, quindi, complessivamente entro il limite delle risorse residue. Complessivamente, il fabbisogno 2026 per le attività correlate alle convenzioni è stimato in euro 6.240.392;
- le disposizioni contenute nelle lettere g), h), l) e m) hanno carattere organizzativo, ordinamentale o procedurale, e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operandosi, come illustrato sopra, nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo.

Il **Governo**, nella nota di risposta alle osservazioni formulate in 5ª Commissione al Senato, in merito alla quantificazione degli oneri (Tabella 1) per la proroga della struttura di Supporto e alla richiesta di conferma

dei parametri utilizzati nella loro stima [comma 1, lettere a) ed b)], è stato evidenziato che l'onere stimato nella RT di passaggio del decreto-legge n. 61 del 2023 è stato calcolato nella misura prudenziale di euro 144.000 mensili, corrispondenti a 60 unità per euro 2.400,00 mensili, in coerenza con quanto previsto dall'ordinanza n. 4/2023 poi confermata, sotto il profilo economico, dall'ordinanza n. 21/2024, che stabilisce una graduazione dei compensi in funzione del ruolo ricoperto all'interno della Struttura, da un minimo di euro 2.100 ad un massimo di euro 2.400 mensili pro-capite. Successivamente, con l'ordinanza commissariale n. 27/2024, tali compensi graduati sono stati uniformati nella misura unica di euro 3.600 mensili pro-capite. Sulla base di tale importo, attualmente vigente, è stata stimata dal Commissario straordinario pro-tempore la finalizzazione di euro 1.425.000 relativa al funzionamento della Struttura per i primi mesi del 2025, comprensiva di una quota utilizzabile per la copertura delle spese di trasferta. In realtà, la Struttura, al momento dell'insediamento del nuovo Commissario, avvenuta fine gennaio 2025, non risultava a pieno organico ed è stata ulteriormente progressivamente ridotta, in funzione delle esigenze delle Forze Armate di appartenenza, fino a ridursi a 36 unità, a decorrere dal 16 aprile 2025 e conta, alla data odierna, 32 unità in servizio. In merito al comma 1, lettere e) e f), con cui si prevede il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di I fascia, entro il limite complessivo di 200.000 euro, nella Nota, dopo aver evidenziato che i fabbisogni potenziali non sono determinabili, allo stato, attesa l'indeterminatezza del numero di situazioni sito-specifiche che potrebbero determinare l'esigenza ipotizzata dalla norma a fronte dell'estensione dei territori colpiti nelle tre Regioni e dell'elevato numero di casi possibili, è stato specificato che, trattandosi di missioni da svolgere nell'arco della giornata e considerando, quindi, sulla base dei parametri di riferimento stabiliti dalla norma, il rimborso di un solo pasto, nella misura massima di euro 33, oltre a un rimborso chilometrico, comprensivo di pedaggi autostradali, nella misura media stimabile di ulteriori euro 200. Considerando, quindi, un costo unitario medio arrotondato pari a euro 250, il *budget* stabilito dalla disposizione si stima possa consentire lo svolgimento di circa 800 sopralluoghi tecnici. La Struttura di supporto assicurerà il dovuto monitoraggio della spesa, ai fini di assicurare il rispetto del *budget* previsto. In merito agli oneri per convenzioni [comma 1, lettere d), l)], è stato rilevato che la situazione degli impieghi e delle finalizzazioni delle risorse finanziarie di cui trattasi, alla data del 31 dicembre 2024, come riprodotta nella relazione di passaggio-consegne del Commissario straordinario pro-tempore, fa riferimento a risorse finanziarie che state sono autorizzate quanto a euro 10 mln per il 2023 e a euro 11 mln per il 2024, dall'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 e, quanto a euro 12,5 mln per il 2025, dall'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024, che ha, tra l'altro, disposto lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avalimento ivi autorizzate, tra le quali, in particolare, per le attività di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 da svolgere in convenzione, ha autorizzato la spesa di 12,5 milioni di euro per il 2025. La stima dei fabbisogni riguarda:

- quanto a euro 4.240.392,39 per il 2026, la stima di fabbisogno relativa ai rinnovi selettivi di alcune delle convenzioni in essere e già finanziate per il 2025 (da tener conto che tali rinnovi connoteranno, in ogni caso, la revisione e l'allineamento delle esigenze al nuovo contesto operativo);

- quanto a euro 6 mln, di cui euro 4 mln per il 2025 e euro 2 mln per il 2026, la stima di fabbisogno per tutte le nuove tipologie di convenzioni previste dalle novità introdotte con il decreto-legge n. 65 del 2025. L'ammontare delle singole convenzioni sarà determinato in sede di definizione dei relativi schemi e tenendo conto dei limiti di budget stabiliti dalla norma. È stato, infine, evidenziato che le convenzioni in essere prevedono, in molti casi, stime di oneri massimi il cui effettivo riconoscimento è subordinato al controllo della documentazione attestante le attività effettivamente svolte, entro i limiti degli impegni assunti con le convenzioni medesime.

Gli emendamenti approvati al Senato, con particolare riguardo a quello che ha introdotto i commi 4-*quater* e 4-*quinquies* all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023, non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica e integra la disciplina operativa del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023 prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 maggio 2026 (cinque mesi) il termine delle pertinenti funzioni nonché della relativa Struttura di supporto; ciò a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell'assetto già vigente con specifico riguardo al funzionamento della struttura e alle attività da svolgere in regime di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche [comma 1, lettera *a*]). Il Commissario provvede alla riorganizzazione della struttura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il suo funzionamento, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, [comma 1, lettera *b*), cpv. 2-*bis*]. Il Commissario straordinario, può altresì, nominare un vicecommissario il cui compenso è determinato⁸ nel limite massimo annuo di euro 100.000 (nei limiti massimi di 50.000 euro per la parte fissa e di 50.000 euro per la parte variabile) [comma 1, lettera *b*), cpv. 2-*ter*]. Il numero delle unità del contingente massimo di personale assegnabile alla struttura di supporto viene quindi ridotto da 60 a 50 (comma 1, lettera *c*)), prevedendo, in particolare, che questa sia costituita da 22 unità di personale con contratto a tempo indeterminato (di cui 2 dirigenti generali e 5 dirigenti non generali), appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti [comma 1, lettera *d*), cpv. 4-*bis*, lettera *a*]), nonché da 28 unità di personale con contratto a tempo indeterminato (di cui

⁸ Ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011.

3 dirigenti non generali) appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, mediante il conferimento di incarichi, autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, da definirsi mediante apposite convenzioni [comma 1, lettera *d*), cpv. 4-*bis*, lettera *b*)].

Per effetto di un emendamento approvato al Senato è stato, altresì, previsto che, entro il limite massimo di 50 unità del suddetto contingente e delle risorse finanziarie previste per il funzionamento della Struttura di supporto e per l'attivazione di Convenzioni, in alternativa alle modalità di individuazione delle summenzionate unità, resta ferma la facoltà di provvedere ai relativi conferimenti mediante attribuzione di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza, ovvero mediante il trattenimento in servizio di personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione [comma 1, lettera *d*), cpv. 4-*quater*].

Inoltre, sempre per effetto dell'approvazione del medesimo emendamento, nel caso di attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora il personale incaricato provenga in mobilità da amministrazioni regionali o enti locali, ai fini del trattamento pensionistico, questo resta iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali, con trasferimento dei contributi previdenziali stabiliti nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti [comma 1, lettera *d*), cpv. 4-*quinqües*].

Nell'ambito della struttura di supporto, viene prevista la possibilità di conferire, a decorrere dal 15 maggio 2025, ulteriori cinque incarichi da esperto, autorizzando l'impiego fino a 200.000 euro per incarichi individuali, a valere e nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui i cui all'articolo 20-*quinqües*, comma 4. Agli esperti spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite complessivo di euro 200.000 annui [comma 1, lettera *e*), n. 2]. Il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori esperti, per l'effettuazione di approfondimenti tecnici e sopralluoghi, ai quali non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento andata e ritorno dalla sede di residenza al luogo di missione, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di I fascia. Il Commissario straordinario provvede ai relativi oneri entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto [comma 1, lettera *f*)]. Viene ampliato, quindi, il perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui il Commissario straordinario

può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni sulla base di apposite Convenzioni [comma 1, lettera h)]. Il Commissario straordinario può definire, inoltre, in via convenzionale, accordi con le altre strutture commissariali nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili [comma 1, lettera i), cpv. 8-ter]. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla norma, pari a 7.525.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 2).

La relazione tecnica quantifica l'onere complessivo della struttura (comprensivo delle componenti riferite alla determinazione della nuova composizione, alle spese per missioni ed esperti) per effetto delle novelle introdotte in 7.155.793 euro - di cui 4.984.786 euro per il 2025 e 2.171.007 euro per il 2026 – evidenziando, altresì, che al 31 dicembre 2024 risulta disponibile sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario la somma di euro 7.777.763,39. Quanto agli oneri relativi alla Convenzioni il relativo fabbisogno complessivo per il 2026 viene stimato in euro 6.240.392.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica come integrati alla luce dell'ulteriore documentazione tecnica acquisita al Senato. Non si hanno osservazioni da formulare altresì in merito alle integrazioni apportate al Senato. Con specifico riguardo alla possibilità introdotta di provvedere all'individuazione del personale della Struttura di supporto anche mediante attribuzione di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza, ovvero mediante il trattenimento in servizio di personale, non si formulano osservazioni posto che tale facoltà appare già disciplinata e consentita a normativa vigente e che, in ogni caso, l'individuazione del suddetto personale, per espressa previsione della norma, è ricondotta all'interno dei limiti finanziari già previsti nell'assetto vigente con riguardo, tra l'altro, al funzionamento della Struttura di supporto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 provvede alla compensazione degli oneri (*rectius*: degli effetti finanziari) in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, si rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.

In proposito, preso atto della dotazione iniziale del Fondo, che appare congrua rispetto alla riduzione prevista dalla disposizione in esame, appare comunque utile che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del citato Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando l'ulteriore ricorso al Fondo disposto, in relazione agli anni 2026 e 2027, per finalità di compensazione degli effetti finanziari, dal successivo articolo 6, comma 2. Quanto alla riduzione prevista, che corrisponde a quello riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, sembra doversi ritenere che la compensazione disposta sia riconducibile al fatto che, per effetto della proroga al 31 maggio 2026 del Commissario straordinario e della relativa struttura di supporto, nonché della possibilità per quest'ultimo di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di una serie di soggetti pubblici, i relativi oneri, gravanti sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo, si verificheranno in un'annualità successiva al triennio 2023-2025, cui erano riferite le sottostanti autorizzazioni legislative di spesa.

Si rammenta, in particolare, che con riferimento al compenso del Commissario straordinario e al funzionamento della relativa struttura di supporto, l'articolo 20-*ter*, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mentre l'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024 ha stanziato per le medesime finalità ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2025 in occasione della prima proroga al 31 dicembre 2025 del Commissario medesimo.

Per quanto concerne, invece, la stipula delle convenzioni, il comma 8 dello stesso articolo 20-*ter* del citato decreto-legge n. 61 del 2023 ha autorizzato la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di

euro per l'anno 2024, poi rifinanziata dal richiamato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024 in misura pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2025.

In relazione a ciascuna delle predette disposizioni erano stati scontati gli stessi effetti sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

In ordine alla correttezza di tale ricostruzione, appare utile una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 3

Partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione

Normativa vigente: L'articolo 20-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, ha istituito la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023 prevedendo che la stessa operi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La norma reca una serie di modifiche all'articolo 20-*quater* del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo che:

- la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori sia integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato⁹.
- alle attività della Cabina di coordinamento possano essere invitati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero i rappresentanti di Enti del terzo settore [comma 1, lettera *a*]);
- la Cabina di coordinamento, tra l'altro, coadiuvi il Commissario straordinario alla ricostruzione¹⁰ nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione [comma 1, lettera *b*]).
- il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approvi, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso degli ordini professionali tecnici,

⁹ Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento è, inoltre, integrata da questi ultimi.

¹⁰ Di cui all'articolo 20-*ter* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative¹¹, dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresì, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area¹². A tal fine è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinqüies*, comma 4, per le attività di avvalimento in convenzione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 [comma 1, lettera *c*]).

Si ricorda che l'articolo 20-*quinqüies*, comma 4, del decreto-legge n.61 del 2023, prevede che alla contabilità speciale del Commissario straordinario siano assegnate le risorse del Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni pubbliche, degli organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, sulla base di apposite convenzioni, autorizzando per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024, ha autorizzato la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025 per le attività di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riporta il contenuto della norma e specifica che le disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*)¹³ e hanno carattere organizzativo, ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'espressa previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 20-*quater* del decreto-legge n. 61 del 2023, ove è stabilito che ai componenti della Cabina di

¹¹ La facoltà di prevedere il concorso degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative è stata introdotta da un emendamento approvato durante l'esame al Senato.

¹² Prevedendo anche specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

¹³ La relazione tecnica fa riferimento, in realtà, anche alla lettera *c*), che riguarda il piano di comunicazione alla popolazione; ciò probabilmente a causa di un refuso, posto che tale piano viene erroneamente ascritto dalla medesima relazione tecnica, anziché alla lettera *c*), alla successiva lettera *d*), che reca invece modifiche alla rubrica dell'articolo 20-*quater* del decreto-legge n. 61 del 2023, consequenziali all'intervento normativo in esame.

coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati..

Per l'attuazione della previsione di cui alla lettera *c)* è autorizzata la spesa massima di euro 1 milione per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili per le attività di avvalimento in convenzione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023.

Gli emendamenti, introdotti dalla Commissione di merito durante l'esame al Senato, sono privi di **relazione tecnica**.

Il Governo, durante l'esame al Senato¹⁴, nel rispondere a richieste di chiarimento concernenti l'articolo 2 del presente provvedimento (cfr. *supra*) ha confermato la disponibilità delle risorse per le attività di avvalimento in convenzione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, recando un serie di modifiche all'articolo 20-*quater* del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede l'integrazione dei componenti della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori, ampliandone i compiti e prevedendo che la stessa coadiuvi il Commissario straordinario alla ricostruzione¹⁵ nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione. La norma prevede, tra l'altro, che, previa approvazione del Commissario straordinario, le regioni e i comuni interessati attuino un piano di comunicazione alla popolazione finalizzato alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. Per la realizzazione del piano, è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse disponibili per le attività di avvalimento in convenzione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023.

In proposito, sebbene l'onere sia esplicitamente configurato come limite massimo di spesa, appare comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito alla quantificazione dell'onere medesimo affinché si possa valutare la congruità dello stanziamento previsto.

¹⁴ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 394 del 3 giugno 2025.

¹⁵ Di cui all'articolo 20-*ter* del medesimo decreto-legge n.61 del 2023.

ARTICOLO 4, comma 1

Modifiche alla disciplina del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023

La norma inserisce i commi 4-*bis* e 4-*ter* all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Con il nuovo comma 4-*bis*, si prevede che siano intestate apposite contabilità speciali ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari. Il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie sulle citate contabilità speciali in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali¹⁶.

Le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali alla loro chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza come disposto dal medesimo all'articolo 20-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge n. 61¹⁷.

Con il comma 4-*ter*, si prevede, altresì, che fino alla chiusura delle contabilità speciali intestate al Commissario straordinario e ai sub-commissari e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali¹⁸, resti sospesa ogni azione esecutiva¹⁹ e siano privi di effetto i pignoramenti²⁰.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riporta il contenuto della norma e chiarisce che la stessa ha carattere ordinamentale e procedurale, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché diretta a disciplinare unicamente il ricorso ad un diverso strumento di gestione contabile già previsto dall'ordinamento senza incidere sulla disciplina degli interventi previsti.

Il Governo, durante l'esame al Senato²¹, ha assicurato che la disposizione si limita a definire una modalità di trasferimento di risorse, senza intervenire sulle procedure di rendicontazione pertanto la stessa non

¹⁶ Di cui all'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

¹⁷ Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo in esame modifica l'articolo 20-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge n. 61 per operare il coordinamento normativo che estende anche alle contabilità speciali dei sub-commissari la disciplina sulle risorse residue.

¹⁸ Si ricorda che l'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, prevede una proroga fino al 31 maggio 2026.

¹⁹ Ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

²⁰ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994.

²¹ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 394 del 3 giugno 2025.

comporta una violazione del principio di trasparenza ai fini del controllo della rendicontazione delle contabilità speciali oggetto di deroga.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, prevede l'inserimento di due commi aggiuntivi *4-bis* e *4-ter* all'articolo *20-quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023, concernenti, rispettivamente, l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per lo svolgimento della funzione di sub-commissari e la non pignorabilità delle risorse destinate alle attività di ricostruzione.

Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con il carattere ordinamentale della norma risultante dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 4, comma 1-*bis* e 1-*ter*

Esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024²², se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, siano esentati dall'applicazione dell'imposta municipale propria²³.

I criteri per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso alla summenzionata esenzione e riconosciuto nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026 sono stabiliti con decreto ministeriale²⁴ (comma 1-*bis*).

²² Di cui alle delibere rispettivamente adottate dal Consiglio dei ministri in data 4 maggio 2023, 23 maggio 2023, 25 maggio 2023, 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024.

²³ Di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

²⁴ Nello specifico i criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ai relativi oneri pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili²⁵ (comma 1-ter).

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti da specifici eventi alluvionali²⁶, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, siano esentati dall'applicazione dell'imposta municipale propria, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

I criteri per il rimborso del minor gettito connesso alla summenzionata esenzione ai comuni interessati, riconosciuto nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026, sono stabiliti con decreto ministeriale.

Al riguardo si rileva che la disposizione, prevedendo un onere configurato come limite massimo di spesa - anziché come previsione di spesa - a fronte di un'esenzione fiscale, potrebbe comportare un onere a carico dei comuni beneficiari del gettito dell'imposta municipale propria oggetto di esenzione. Infatti, nel caso in cui il limite di spesa indicato dalla norma risultasse inferiore alle entrate previste, già iscritte nei bilanci dei predetti enti, gli effetti finanziari negativi che ne deriverebbero rimarrebbero integralmente a carico dei bilanci degli enti stessi, senza possibilità di poter operare alcun congruaggio successivo, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, salvo eventuale intervento legislativo correttivo.

Si ricorda infatti che, ai sensi della predetta disposizione, "Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere

²⁵ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

²⁶ Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024.

la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.”

In proposito appare pertanto necessario che il Governo fornisca, da un lato, chiarimenti in merito a tale profilo e, dall'altro, elementi di valutazione a sostegno della quantificazione dell'onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-*ter* dell'articolo 4 prevede agli oneri derivanti dal precedente comma 1-*bis*, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si rileva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.

Tanto premesso, pur tenendo conto dell'esiguità della riduzione prevista, occorre che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo disposta, per l'anno 2026, dall'articolo 13-*bis*, comma 1.

ARTICOLO 5, comma 1

Modifiche all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 concernente la ricostruzione privata

La norma reca talune modifiche all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 recante la disciplina sulla ricostruzione dei beni privati danneggiati.

In particolare si prevede che il Commissario straordinario:

- adottati uno o più provvedimenti in materia senza uno specifico limite temporale (nel testo previgente si prevedeva che i provvedimenti dovevano essere adottati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 100 del 2023) [comma 1, lettera *a*), numero 1]).

- nell'individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, debba distinguere anche interventi su immobili privati con danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti [comma 1, lettera *a*), numero 2)];
- preveda apposite procedure per interventi complessi che ne consentano un esame preliminare antecedente la presentazione delle relative istanze di contributo nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie. Alle citate commissioni, istituite per ciascun territorio regionale interessato, partecipa un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per tale tipologia di intervento, su segnalazione delle commissioni tecniche straordinarie, il Commissario straordinario può adottare un'ordinanza speciale che preveda procedure particolari, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere [comma 1, lettera *a*), numero 3)];
- disciplini le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate, anche al fine di tenere conto delle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, come previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del menzionato decreto-legge n. 61 del 2023, definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui all'articolo 20-*sexies* del medesimo decreto-legge in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi [comma 1, lettera *a*), numero 3)];
- disciplini le modalità di contribuzione per gli immobili colpiti ripetutamente dagli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1 e comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 61 a cui sia stato già eventualmente concesso il contributo ma non risultassero ultimati gli interventi al verificarsi dei nuovi danni [comma 1, lettera *a*), numero 3)]²⁷.

Si prevede, inoltre, che tra le tipologie di intervento e di danno per cui è possibile beneficiare del contributo fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali, possano rientrare, in alternativa ad altre tipologie di

²⁷ Si tratta di una disposizione introdotta per effetto di un emendamento approvato durante l'esame al Senato.

interventi, anche le spese per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori²⁸ [comma 1, lettera *c*), numero 2)]. Si dispone, infine, che i contributi di cui al medesimo l'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 possano essere concessi anche per l'esecuzione degli interventi necessari sulle strade vicinali di competenza dei consorzi pubblico-privati costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1948, fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione, in deroga ai limiti previsti dal predetto articolo 20-*sexies* e dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale²⁹, [comma 1, lettera *d*)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riporta il contenuto della norma e specifica che:

- la nuova categoria di contributi prevista dalle lettere *a*), numero 2), *b*) e *c*), numero 2), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non produce un incremento della platea dei beneficiari o un ampliamento delle tipologie di interventi realizzabili, ma si limita a prevedere una nuova procedura semplificata per la concessione ed erogazione dei contributi, di importo contenuto, correlati alla specifica tipologia di danni riferiti alle unità abitative che hanno subito danni minori. La relativa attuazione avviene, quindi, nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo a legislazione vigente;
- la previsione contenuta nella lettera *a*), numero 3), limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva *f-bis* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, non comporta l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie di cui si prevede l'istituzione e la composizione, è espressamente previsto non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
- sempre con riferimento alla lettera *a*), numero 3), non comporta oneri aggiuntivi in quanto trattasi di un'azione di natura amministrativa che sarà coordinata dal Commissario con l'ausilio dei subcommissari regionali e degli enti locali nell'ambito delle risorse e capacità organizzative vigenti, è finalizzata ad aggiornare la platea dei potenziali beneficiari delle citate misure di ricostruzione privata. La disposizione contiene una previsione organizzativa che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

²⁸ Di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3-*bis*).

²⁹ La disposizione prevede infatti la concessione di sussidi governativi non superiori al 15 per cento della spesa.

- la previsione contenuta nella lettera *c)*, numero 1), ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la previsione contenuta nella lettera *d)* ha natura procedimentale, poiché non amplia la platea dei beneficiari né la tipologia dei contributi concedibili ma si limita a qualificare gli interventi quali misure di ricostruzione privata, consentendo di unificare la gestione del relativo contributo. Pertanto non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, essendo realizzata nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente.

L'emendamento, introdotto durante l'esame al Senato, non è corredato di **relazione tecnica**.

Il Governo, durante l'esame al Senato³⁰, ha chiarito che la disposizione non comporta un aumento della platea dei beneficiari poiché non prevede una riapertura dei termini per la presentazione delle istanze. Viene segnalato, inoltre, che nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario *pro-tempore* per disciplinare le misure volte alla ricostruzione privata (famiglie e imprese) non è fissato alcun termine per la presentazione delle relative istanze. Con la norma in esame, viene specificato, il Commissario straordinario viene dotato di uno strumento amministrativo utile allo scopo di quantificare la presumibile platea dei beneficiari dei contributi di cui trattasi.

Con riferimento all'idoneità delle risorse disponibili, riprendendo quanto illustrato come chiarimento per l'articolo 1 (a cui si rimanda per maggiori dettagli), viene evidenziato che al 21 maggio 2025, a fronte di una disponibilità complessiva finalizzata alla ricostruzione privata pari a € 1.189.650.000,00, risultano impegnati € 12.815,112,04 a titolo di contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari evacuati, € 69.221.964,53 a titolo di contributi per danni subiti dalle imprese e € 93.310.048,68 a titolo di contributi per i danni subiti dai soggetti privati, per un totale complessivo, a due anni dagli eventi, pari a € 175.347.125,25, corrispondenti al 14,7 per cento delle risorse disponibili.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca talune modifiche all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di riconoscimento da parte del Commissario straordinario di contributi ai privati.

Tali modifiche prevedono, tra l'altro:

- l'introduzione di una nuova categoria di contributi, relativi agli edifici privati e ad uso produttivo che hanno subito danni minori;

³⁰ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 394 del 3 giugno 2025.

- l'introduzione di una speciale procedura di carattere tecnico, finalizzata all'analisi di situazioni particolarmente complesse e all'individuazione di conseguenti soluzioni mirate, disponendo l'istituzione di apposite commissioni tecniche straordinarie in ciascun territorio regionale interessato;
- una ricognizione, entro il 31 agosto 2025, dei soggetti potenzialmente interessati a fruire delle diverse misure previste per interventi di ricostruzione privata alla luce delle modifiche introdotte del presente provvedimento;
- una specifica disciplina per i contributi destinati agli immobili colpiti ripetutamente dagli eventi di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 20-*bis* a cui sia stato già eventualmente concesso il contributo, ma non risultino ancora ultimati gli interventi al verificarsi dei nuovi danni³¹;
- la concessione di contributi fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione per l'esecuzione di interventi sulle strade vicinali di competenza dei consorzi pubblico-privati costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1948.

Al riguardo non si formulano osservazioni in merito alla nuova categoria di contributi concernenti i danni minori poiché, come riportato dalla relazione tecnica, la stessa non produce un incremento della platea dei beneficiari o un ampliamento delle tipologie di interventi realizzabili, ma rappresenta un nuovo strumento per la concessione dei contributi la cui istanza può, tra l'altro, essere effettuata solo alternativamente rispetto a quelle già previste dal decreto-legge n. 61 del 2023.

Sempre in ambito di erogazione dei contributi, non si formulano rilievi anche con riferimento alla nuova procedura di carattere tecnico finalizzata all'analisi di situazioni particolarmente complesse atteso che la norma non incrementa i limiti degli importi da concedere ed esclude compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti delle commissioni tecniche straordinarie.

³¹ La disposizione è stata introdotta per effetto di un emendamento approvato al Senato,

Non si hanno osservazioni da formulare anche in merito all'intervento afferente alle strade vicinali di competenza dei consorzi pubblico-privati posto che lo stesso, come riferito dalla relazione tecnica, non amplia la platea dei beneficiari né la tipologia dei contributi concedibili, ma si limita a qualificare gli interventi quali misure di ricostruzione privata.

Si ricorda, infine, che durante l'esame al Senato, dalla documentazione depositata dal Governo nella Commissione Bilancio, risulta che:

- la ricognizione affidata al Commissario straordinario sulla platea dei soggetti potenzialmente interessati a fruire dei contributi alla luce delle modifiche apportate dal presente provvedimento rappresenta esclusivamente uno strumento amministrativo utile alla quantificazione della suddetta platea e non un implicito ampliamento della stessa;
- in merito all'idoneità delle risorse presenti sulle contabilità speciali per far fronte alle richieste dell'intera platea dei richiedenti contributi per la realizzazione della ricostruzione privata, le risorse erogate rappresentano il 14,7 per cento delle risorse disponibili³².

ARTICOLO 5, comma 1-bis

Misure di sostenibilità ambientale ed economia circolare negli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, il Commissario straordinario possa favorire, l'applicazione di misure connesse con i principi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, in coerenza con protocolli energetico-ambientale riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, il Commissario straordinario, fermo restando il limite delle risorse complessivamente

³² Si rimanda per maggiore dettaglio all'articolo 1 del presente provvedimento, cfr. supra.

disponibili a tale scopo, possa favorire, l'applicazione di misure connesse con i principi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'attività prevista dalla norma ha carattere facoltativo e in ogni caso deve essere effettuata nei limiti delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata previsti dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 6, comma 1, lettere da a) a g)

Misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata

Normativa previgente. L'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, disciplina la procedura di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dai medesimi eventi. Con particolare riferimento alle disposizioni del citato provvedimento oggetto di modifica da parte delle norme in esame, si rammenta che: il comma 1 disciplina gli adempimenti concernenti l'istanza di concessione dei contributi; il comma 3 affida al Comune la verifica della spettanza del contributo e il relativo importo e la trasmissione al Commissario straordinario della proposta di concessione del contributo medesimo; il comma 4 dispone che il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provveda alla sua erogazione e il comma 6 individua nelle ordinanze commissariali di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, i provvedimenti idonei alla definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande e l'istruttoria relative alla citata concessione. Quanto ai profili finanziari, il comma 8 del predetto articolo 20-*septies* reca una clausola di invarianza finanziaria con riguardo alle menzionate disposizioni, stabilendo che i comuni provvedono allo svolgimento delle attività ad essi assegnate dalle medesime nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rammenta che la relazione tecnica di passaggio a corredo dell'A.S. 819 che ha originato il decreto-legge n. 61 del 2023 non ha ascritto alle disposizioni di cui all'articolo 20-*septies* maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendovi carattere ordinamentale.

Le norme recano modifiche e integrazioni all'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di procedure e modalità per la concessione, erogazione e gestione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo quanto segue.

- le imprese possono presentare l'istanza di concessione dei contributi, in alternativa al comune territorialmente competente (come previsto dal testo previgente), ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali

competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze del Commissario straordinario³³ [lettera a)].

- con ordinanze del Commissario straordinario sono stabilite specifiche procedure per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni [lettera b)] nonché norme recanti la disciplina dei contributi relativi all'esecuzione degli interventi o delle spese finalizzate al ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione [lettera d)];
- la conclusione del procedimento di concessione del contributo, nonché la relativa erogazione, non è più affidata, come nel testo previgente, al Commissario straordinario, ma ad un soggetto dallo stesso individuato [lettera e), numero 1)].
- qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a darne conto e, successivamente, a comunicare in ogni caso l'esito definitivo. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite sono restituite. La norma viene inserita mediante l'integrale sostituzione del secondo periodo del comma 4 del citato articolo 20-*septies* che, nella previgente formulazione, precisava che l'identificazione degli interventi avveniva mediante l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP). [lettera e), numero 2)];

Come osservato nella relazione illustrativa, le modifiche al secondo periodo del comma 4 del citato articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023 mirano ad allineare la disciplina dello scomputo degli eventuali risarcimenti assicurativi alle procedure abitualmente applicate in caso di contributi a seguito di eventi calamitosi di rilievo nazionale e di escludere margini di ambiguità delle disposizioni vigenti e dei relativi obblighi in capo ai soggetti beneficiari. La RI precisa che la disposizione ha contenuto procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando impregiudicato lo scomputo effettivo dei risarcimenti assicurativi eventualmente percepiti.

- con il medesimo provvedimento con il quale sono disciplinati taluni aspetti procedurali concernenti la concessione del contributo è regolato il flusso informativo tra i presidenti delle regioni territorialmente competenti, in qualità di sub-commissari, e il Commissario straordinario. Ciò al fine di consentire a quest'ultimo di trasferire le risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilità speciali intestate ai citati presidenti³⁴.

³³ Di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del medesimo decreto-legislativo n. 61 del 2023.

³⁴ In conformità all'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, come modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera l), del decreto-legge in esame.

Si rammenta che l'articolo 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023 precisa che, nel coadiuvare il Commissario straordinario nello svolgimento delle sue funzioni, i presidenti delle regioni interessate non percepiscono compensi, gettoni di presenza, rimborsi o spese o altri emolumenti.

Il Commissario straordinario, con il medesimo provvedimento, disciplina la funzione dei presidenti di regione, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalità del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023 [lettera *f*]).

Si ricorda, inoltre, che i commi dal 435 al 442 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 disciplinano l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, per talune finalità³⁵, viene prevista l'erogazione diretta da parte del Commissario straordinario, comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo³⁶, per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di: 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive; 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti tali attività. Per importi superiori i contributi possono essere erogati, anche mediante finanziamenti agevolati³⁷, sulla base di stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. Per l'erogazione dei citati contributi è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024-2048.

- con ordinanza del Commissario straordinario sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi concessi mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione. Si prevede inoltre la possibilità di richiedere la concessione, con erogazione in un'unica soluzione, dei contributi per interventi già effettuati e completati, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi [lettera *g*]).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendone il carattere organizzativo, ordinamentale o procedurale. Si tratta, infatti, di modifiche e integrazioni al previgente testo che attengono tempi, modi e contenuti delle richieste di contributo e le corrispondenti modalità di istruttoria, concessione ed erogazione e, non individuando nuove fattispecie o nuovi beneficiari, sono attuate nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

³⁵ Si tratta di quelle indicate dall'articolo 20-*sexies*, comma 3, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del decreto-legge n. 61 del 2023.

³⁶ Disciplinata dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023.

³⁷ Si ricorda che in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta ai sensi del successivo comma 439 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando e integrando l'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, mirano a semplificare le procedure per la concessione, erogazione e gestione dei contributi per la ricostruzione privata, con riferimento alla presentazione dell'istanza da parte dei soggetti legittimati [lettere *a*) e *b*)], al procedimento di conclusione del provvedimento di concessione [lettere *d*) ed *e*)], nonché alle modalità di erogazione delle risorse concernenti i predetti contributi, per le quali è prevista una disciplina di dettaglio attraverso ordinanza del Commissario straordinario [lettere *f*) e *g*)].

Al riguardo, si osserva che, per effetto delle modifiche introdotte al comma 4 del citato articolo 20-*septies*, venendo soppresso il riferimento all'identificazione degli interventi mediante l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP), si potrebbero determinare effetti negativi in termini di monitoraggio e di controllo della spesa, considerata la peculiare funzione cui assolve tale codice. Ciò stante, appare pertanto opportuna una valutazione da parte del Governo, giacché nessuna indicazione risulta al riguardo né dalla relazione tecnica né dalla relazione illustrativa.

ARTICOLO 6, comma 1, lettere *b*) e *i*), e comma 2

Assunzione personale nelle regioni e negli enti locali colpiti da eventi calamitosi

Normativa previgente. L'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023, autorizza gli enti locali compresi nei territori colpiti dall'alluvione, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e comunque sino al 31 dicembre 2025, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili³⁸.

La norma reca una serie di modifiche all'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023. Nello specifico, con riferimento all'assunzione del contingente di personale

³⁸ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sono ampliati: i soggetti autorizzati, comprendendovi anche le Regioni oltre agli enti locali; il numero delle delibere del Consiglio dei ministri dichiaranti lo stato di emergenza (presupposto necessario alle assunzioni in oggetto); il termine ultimo della scadenza dei contratti, prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027.

Con riferimento alle modalità di selezione del citato personale, viene inoltre previsto che, qualora nelle graduatorie vigenti del proprio ente³⁹ non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni⁴⁰, gli enti locali possano procedere all'assunzione tramite selezione pubblica [comma 1, lettera b)].

Si ricorda che l'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedeva che le assunzioni fossero effettuate con selezione pubblica esclusivamente qualora non risultasse individuabile personale del profilo professionale richiesto per la generalità delle graduatorie vigenti.

Con l'inserimento del comma 8-ter, il summenzionato contingente è, inoltre, incrementato, con le medesime modalità, fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al citato comma 8-bis.

Si prevede altresì, con il comma 8-quater, che le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui ai commi 8-bis e 8-ter non siano soggette alle limitazioni sulla retribuzione accessoria di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Si ricorda che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Con l'introduzione del comma 8-quinquies, è poi prorogato, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, il termine per la stabilizzazione di personale non dirigenziale a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.

Si ricorda che all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023 autorizza le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, a stabilizzare il personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di

³⁹ Ai sensi del comma 5-sexies, dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

⁴⁰ Ai sensi del comma 5-sexies, dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Le assunzioni di personale sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

In deroga al citato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023, la summenzionata procedura può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti.

Infine, con il comma 8-*sexies*, si prevede che il personale di cui al comma 8-*bis* assegnato ai comuni, su iniziativa degli stessi e previo nulla-osta del Commissario straordinario, possa essere assegnato alle rispettive regioni che provvedono al reclutamento e ne assicurano, mediante apposita convenzione, il distacco presso le medesime amministrazioni comunali [comma 1, lettera *i*]).

Alla compensazione oneri derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dalle disposizioni del comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁴¹ (comma 2)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20- <i>septies</i> , c. 8- <i>bis</i> del D.L. 61/2023 [comma 9, lettera h.1)]						6,2	5,3			6,2	5,3	
Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20- <i>septies</i> , c. 8- <i>bis</i> del D.L. 61/2023 – oneri accessori [comma 9, lettera h.1)]						0,7	0,5			0,7	0,5	

⁴¹ Di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 [comma 9, lettera i)]						1,0	0,3			1,0	0,3	
Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 – oneri accessori [comma 9, lettera i)]						0,1	0,0			0,1	0,0	
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - effetti riflessi [comma 9, lettera h.1)]						3,0	5,3			3,0	5,3	
Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 – effetti riflessi [comma 9, lettera i)]						0,5	0,2			0,5	0,2	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006						4,6	3,5			4,6	3,5	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e, per quanto concerne le modifiche recate dalla lettera *h*), numero 1), specifica che:

- la previsione in base alla quale il personale temporaneo di cui viene autorizzata l'assunzione a tempo determinato può essere incardinato anche nelle tre regioni interessate, oltre che nei rispettivi enti locali ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri;
- la previsione che dispone l'allineamento dei riferimenti agli eventi del settembre e ottobre 2024, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 20-*bis*, ha carattere ordinamentale e costituisce il presupposto necessario per l'introduzione del comma aggiuntivo 8-*ter*;
- la previsione che dispone la sostituzione del termine ultimo del 31 dicembre 2025 con il 31 dicembre 2027 per i contratti a tempo determinato di durata massima di 24 mesi - che permane invariata – previsti dalla disposizione e regolati con l'ordinanza commissariale n. 18 del 2024, non prevedendo ampliamenti numerici rispetto a quanto stabilito nella citata ordinanza commissariale, trova attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Sulle modifiche recate dalla lettera *h*), numero 2), viene chiarito che le medesime hanno carattere meramente procedurale, afferendo alle modalità con le quali attuare le procedure di reclutamento delle restanti 144 unità a tempo determinato ed operano, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto afferisce le modifiche recate dalla lettera *i*), si chiarisce che le disposizioni recate mediante l'inserimento dei commi da 8-*quinquies* a 8-*sexies* hanno contenuto procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, per quanto riguarda l'incremento del contingente di personale previsto dal comma 8-*ter*, la relazione tecnica reca la quantificazione degli oneri come riportato nelle tabelle sottostanti.

DOTAZIONE AGGIUNTIVA - 25 unità ex art. 20-septies, c.8-ter, schema di nuovo DL

qualifica	EMILIA-ROMAGNA				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	1	131.865,52 €	89.492,73 €	136.612,68 €	46.328,75 €
Funzionario	13	35.350,61 €	311.886,68 €	476.102,07 €	161.458,04 €
Istruttore	6	32.546,24 €	132.528,30 €	202.307,45 €	68.607,48 €
Oneri art. 2, c.3 OCS 18/2024	19	5.000,00 €	63.333,33 €	95.000,00 €	31.666,67 €
Totali	20		597.241,05 €	910.022,19 €	308.060,94 €

qualifica	MARCHE				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	0	- €	- €	- €	- €
Funzionario	2	35.350,61 €	47.982,57 €	73.246,47 €	24.839,70 €
Istruttore	1	32.546,24 €	22.088,05 €	33.717,91 €	11.434,58 €
Oneri art. 2, c.3 OCS 18/2024	3	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
Totali	3		80.070,62 €	121.964,38 €	41.274,28 €

qualifica	TOSCANA				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	0	- €	- €	- €	- €
Funzionario	1	35.350,61 €	23.991,28 €	36.623,24 €	12.419,85 €
Istruttore	1	32.546,24 €	22.088,05 €	33.717,91 €	11.434,58 €
Oneri art. 2, c.3 OCS 18/2024	2	5.000,00 €	6.666,67 €	10.000,00 €	3.333,33 €
Totali	2		52.746,00 €	80.341,14 €	27.187,76 €

qualifica	TOTALE			
	numero	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	1	89.492,73 €	136.612,68 €	46.328,75 €
Funzionario	16	383.860,53 €	585.971,77 €	198.717,58 €
Istruttore	8	176.704,40 €	269.743,26 €	91.476,64 €
Oneri art. 2, c.3 OCS 18/2024	24	80.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €
Totali	25	730.057,67 €	1.112.327,72 €	376.522,98 €

Riepilogo effetti finanziari

	2026	2027
DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE 250 Unità (articolo 6, comma 1, lettera h, punto 1) di cui:		
ONERI STIPENDIALI PERSONALE ASSUNTO (106 unità)	€ 923.881	€ 0
ONERI ACCESSORI PERSONALE ASSUNTO (106 unità)	€ 213.850	€ 0
ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON ANCORA ASSUNTO (144 unità)	€ 5.255.555	€ 5.255.555
ONERI ACCESSORI PERSONALE NON ANCORA ASSUNTO (144 unità)	€ 530.000	€ 530.000
DOTAZIONE ORGANICA 25 UNITA' AGGIUNTIVE (articolo 6, comma 1, lettera i) di cui:		
ONERI STIPENDIALI	€ 992.328	€ 336.523
ONERI ACCESSORI	€ 120.000	€ 40.000

Il Governo, durante l'esame al Senato⁴², ha evidenziato che in attuazione del comma 8-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, il Commissario straordinario *pro-tempore* ha adottato l'ordinanza n. 18 del 2024, con cui ha provveduto a ripartire le 250 unità di personale per le quali era autorizzata l'assunzione a tempo determinato tra gli enti locali delle tre regioni interessate. L'ordinanza disponeva una spesa complessiva di € 20.518.318,40 a fronte di una autorizzazione di spesa complessiva, ripartita sui tre anni 2023-2025, pari a € 22.876.000, con un residuo pari a € 2.357.681,60.

Dunque poiché, alla data di adozione del decreto-legge in esame, risultavano effettivamente assunte solo 106 unità, al fine di sfruttare interamente i 24 mesi originariamente previsti per tutte le 250 unità, è stata effettuata una rimodulazione sugli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse necessarie e già quantificate analiticamente dalla richiamata ordinanza commissariale n. 18 del 2024 tenendo conto della data di assunzione delle unità già in servizio e proiettando gli oneri relativi a quelle ancora da assumere a partire dalla data del presente provvedimento. Le risorse residue, a valere sullo stanziamento originariamente previsto, sono state, analogamente, rimodulate sulle medesime tre annualità onde consentire l'assunzione delle ulteriori 25 unità previste. La situazione complessiva derivante da quanto summenzionato è quindi rappresentabile come segue:

(valori in euro)

Stanziamenti			Impieghi al 31/12/2025	Risorse disponibili	Stima fabbisogni			
2023	2024	2025	Considerando 24 mesi per tutte le unità		2025	2026	2027	Totale
2.859.500	11.438.000	8.578.500	20.518.318,40	2.357.681,60	730.058	1.112.328	376.523	2.218.909

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, reca una serie di modifiche all'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023, che autorizzava gli enti locali compresi nei territori colpiti dall'alluvione ad assumere a tempo determinato un contingente fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

In particolare, si prevede, tra l'altro:

- la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, del termine ultimo per la scadenza dei contratti a tempo determinato (tali contratti rimangono comunque soggetti ad una durata massima di 24 mesi),
- l'incremento del contingente di personale da assumere fino a un massimo di venticinque unità (un dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori);

⁴² In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 394 del 3 giugno 2025.

- lo stanziamento di risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio dell'intero contingente.

Gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sono quantificati in euro 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027.

Non sono ascritti invece oneri al differimento del termine, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, previsto per la stabilizzazione di personale non dirigenziale a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.

Ciò posto, con riferimento alla quantificazione degli oneri, appare necessario che il Governo fornisca elementi di dettaglio sia in merito alla proroga del termine ultimo per la scadenza dei contratti a tempo determinato e alla relativa rimodulazione delle risorse per gli anni 2026 e 2027, sia riguardo alle risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio dell'intero contingente.

Non si hanno osservazioni da formulare in merito alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, atteso che le assunzioni di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023, sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Per quanto concerne, infine, il differimento del termine per la stabilizzazione di personale non dirigenziale, in relazione al quale viene precisato che la relativa procedura può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, appare invece necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che tale precisazione sembra ribadire, anziché derogare, come invece indicato nel testo, a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 provvede alla compensazione degli oneri (*rectius*: degli effetti finanziari) in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4,56 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,45 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo

per la compensazione degli effetti finanziaria non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, si rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.

In proposito, preso atto della dotazione iniziale del Fondo, che appare congrua rispetto alla riduzione prevista dalla disposizione in esame, appare comunque utile che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del citato Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando l'ulteriore ricorso al Fondo disposto, in relazione agli anni 2026 e 2027, per finalità di compensazione degli effetti finanziari, dall'articolo 2, comma 2.

ARTICOLO 7

Modifiche all'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁴³, modifica l'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023, che reca interventi per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e, alla luce dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, con riferimento alla regione Emilia-Romagna, anche in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024. In particolare, essa interviene sui seguenti commi:

- a) il comma 1, che nel testo previgente prevede la concessione di finanziamenti per interventi, senza distinguere tra urgenti e non, di ricostruzione, ripristino e riparazione di immobili e infrastrutture danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali in esame. La novella amplia le tipologie di strutture e opere

⁴³ Oltre alle proposte emendative di seguito riportate, è stata approvata, in sede referente, una generale proposta emendativa di coordinamento Coord.1 (testo 2) che ha apportato modifiche anche alla norma in esame.

- interessate⁴⁴, circoscrive agli interventi urgenti la previsione della disciplina del finanziamento e prevede la possibilità di utilizzare i contributi per effettuare interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione anche finalizzati a ridurre il rischio idraulico o idrogeologico nelle aree colpite, purché strettamente funzionali e per le quali sia verificato il nesso di causalità con gli eventi calamitosi;
- b) il comma 2, che nel testo previgente prevede la predisposizione e l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate, di un piano speciale per i beni culturali, di un piano speciale per i dissesti idrogeologici, di un piano speciale per le infrastrutture ambientali e di un piano speciale per le infrastrutture stradali e ferroviarie. La novella sostituisce il testo previgente prevedendo l'approvazione, con provvedimenti emanati dal Commissario straordinario e nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, di interventi urgenti sulla base delle valutazioni di priorità formulate dai sub-commissari territorialmente interessati, in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al precedente comma 1, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato "piano speciale di ricostruzione" e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo;
- c) il comma 4, che nel testo previgente disciplina l'approvazione dei piani speciali per la ricostruzione pubblica da parte del Commissario straordinario, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione, nonché acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Il Commissario straordinario può individuare con successivi provvedimenti, con specifica motivazione, gli interventi prioritari inseriti nei piani. La novella prevede che:
- 1) il Commissario straordinario approvi gli interventi, in luogo dei piani, e che tali interventi possano essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 11⁴⁵, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti. Sono altresì soppressi i termini temporali di otto mesi per l'approvazione dei piani speciali per la

⁴⁴ Per effetto dell'approvazione al Senato, in sede referente, delle proposte emendative identiche 7.1 (testo 3), 7.2 (testo 2), 7.3 (testo 2), 7.4 (testo 2), 7.15 e 7.500 (testo 2).

⁴⁵ L'articolo in questione reca disposizioni relative alla conclusione della gestione straordinaria.

- ricostruzione pubblica da parte del Commissario e di quindici giorni perché sia sancita l'intesa delle regioni interessate;
- 2) il Commissario straordinario definisca, ove necessario, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi, anche già approvati, eventualmente individuati come prioritari. Si specifica che il Commissario può individuare tali interventi fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziato allo scopo;
 - 3) sia eliminato il riferimento ai citati piani contenuto nella norma previgente.
- d) il comma 5, che nel testo previgente prevede che, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessate provvedano a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario. La novella sostituisce il testo previgente prevedendo che, per l'attuazione degli interventi, i soggetti attuatori provvedano avvalendosi delle previste facoltà derogatorie, misure di accelerazione e misure di risoluzione dei dissensi e che curino lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi;
- e) il comma 6, che nel testo previgente disciplina l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario e la possibilità che i piani di intervento sulle situazioni di dissesto idrogeologico possano essere predisposti e approvati anche per stralci e avere ad oggetto anche sole attività di progettazione. La novella prevede che:
- 1) il Commissario straordinario, con una o più ordinanze, disciplini le modalità per concedere i contributi ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilità speciale del Commissario. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualità di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilità speciale;
 - 2) siano soppressi, dal testo previgente del comma, i riferimenti ai piani e ai piani stralcio, sostituendoli con riferimenti agli interventi. Si prevede, inoltre, che, qualora gli interventi abbiano ad oggetto le sole attività di progettazione, con provvedimenti del Commissario straordinario siano definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie - e non

più le modalità di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione - ai soggetti attuatori.

- f) il comma 8, che viene abrogato. Il comma prevede che, dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmetta i progetti esecutivi ai soggetti attuatori, al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi;
- g) il comma 9, che nel testo previgente specifica che il monitoraggio dei finanziamenti, limitatamente ad alcune tipologie di opere ed interventi, avviene sulla base del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La novella amplia il richiamo agli interventi e specifica che il monitoraggio in questione avviene in forma automatica, mediante interoperabilità delle rispettive piattaforme;
- h) il comma 10, che nel testo previgente disciplina l'applicazione, alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, delle disposizioni speciali contenute nella parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77 del 2021, in materia di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La novella prevede, relativamente a tali procedure, la possibilità di riduzione fino alla metà di taluni termini procedurali amministrativi [termini relativi all'indizione della conferenza di servizi, alla stipula degli accordi tra amministrazioni pubbliche e alla segnalazione certificata di inizio attività, previsti dagli articoli da 14 a 14-*quinquies*, 17-*bis* e 19 della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)];
- i) il nuovo comma 10-*bis*, introdotto dalla norma in esame, che stabilisce che per l'attuazione degli interventi rientranti nelle convenzioni stipulate con gli imprenditori agricoli per la sistemazione e la manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura e il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la promozione di prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, come indicato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), i soggetti attuatori possono provvedere nei limiti di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata;
- l) il comma 11, che nel testo previgente disciplina la procedura per il superamento da parte del commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, dei casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato. La novella dispone che siano i soggetti attuatori degli interventi, e non il commissario straordinario, ad espletare la procedura, segnalando

tali casi al Presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualità di sub-commissario. È poi il Presidente della regione, e non più il commissario, a proporre al presidente del Consiglio dei Ministri (e non più in alternativa, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, i riferimenti alla quale vengono, nella nuova formulazione del comma, soppressi), sentito l'ente interessato (non più necessariamente territoriale), di sottoporre la questione alla Conferenza unificata;

- m)* il comma 12, che viene abrogato. Il comma disciplina la nomina di un commissario *ad acta* da parte del Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11;
- n)* il comma 13, che nel testo previgente stabilisce che per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal commissario straordinario alla ricostruzione, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ad altri commissari straordinari. La novella sostituisce il riferimento ai commissari straordinari per il dissesto idrogeologico con un riferimento ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, ossia i Presidenti delle regioni.

Viene infine modificata la rubrica, sostituendo la previgente “Ricostruzione pubblica” con “Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica” [lettera *o*].

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma in esame e afferma che:

- la modifica recata dalla lettera *a)* avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le disposizioni contenute nelle lettere da *b)* a *h)* e da *l)* a *o)*, hanno tutte contenuto ordinamentale o procedurale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando fermi gli importi delle risorse disponibili allo scopo e costituenti espresso limite alla programmazione di interventi o attività nel settore della ricostruzione pubblica. In particolare, per quanto riguarda la lettera *g)*, in linea tecnica, la realizzazione dell'interoperabilità non richiede attività specifiche o interventi onerosi sui sistemi in essere e, conseguentemente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le disposizioni contenute nella lettera *i)*, infine, nel consentire di operare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, fermi restando i limiti di importo specificati al comma 3 del medesimo articolo, promuovono l'esecuzione di prestazioni coerenti con la vocazione produttiva del territorio, e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

in quanto integra, semplicemente, una modalità esecutiva già esistente nel quadro dell'azione straordinaria volta alla ricostruzione pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁴⁶, modifica l'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e, alla luce dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, con riferimento alla regione Emilia-Romagna, anche in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione di quanto risulta dalla relazione tecnica circa il carattere prevalentemente ordinamentale delle modifiche introdotte dalle disposizioni in esame, che operano comunque entro i limiti delle risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente.

ARTICOLO 8

Modifiche all'articolo 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023, relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁴⁷, modifica l'articolo 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023, che reca interventi per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e, alla luce dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, con riferimento alla regione Emilia-Romagna, anche in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024. In particolare, essa interviene sui seguenti commi:

- a) il comma 1, che nel testo previgente riporta i soggetti attuatori per la ricostruzione pubblica (regioni, ministeri, Agenzia del demanio, diocesi, università). La novella specifica che gli interventi per i quali essi sono individuati come attuatori sono urgenti e introduce un riferimento ai commi 2 e 4 dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di precisare che gli interventi sono quelli contenuti nel piano speciale di ricostruzione, approvati dal Commissario straordinario, come ora previsto dalle modifiche introdotte dall'articolo 7 del decreto-legge in esame

⁴⁶ Oltre alle proposte emendative di seguito riportate, al Senato è stata approvata, in sede referente, una generale proposta emendativa di coordinamento Coord.1 (testo 2) che ha apportato modifiche anche alla norma in esame.

⁴⁷ Oltre alle proposte emendative di seguito riportate, è stata approvata, in sede referente, una generale proposta emendativa di coordinamento Coord.1 (testo 2) che ha apportato modifiche anche alla norma in esame.

- all'articolo 20-*octies*. Si stabilisce, infine, che i soggetti attuatori siano individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente;
- b) il comma 2, che nel testo previgente disciplina la possibilità di delega da parte delle regioni ad altri enti, quali comuni, consorzi ed enti gestori di canali⁴⁸, per la realizzazione degli interventi di competenza. La novella⁴⁹ introduce la previsione per cui qualora la delega regionale, recepita con ordinanza commissariale, individui il soggetto attuatore di un intervento urgente in un consorzio di bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salvo espressa e motivata deroga da disporsi con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la Regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalità di rendicontazione⁵⁰. Si prevede che, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota del contributo previsto, fino allo 0,5 per cento, possa essere destinata al rafforzamento della capacità operativa dell'ente locale o della struttura regionale individuata come soggetto attuatore, per velocizzare l'attuazione degli interventi mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto;
- c) il comma 2-*bis*, che nel testo previgente consente al Commissario straordinario di individuare, per l'attuazione degli interventi, ulteriori soggetti attuatori, tra cui le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni e le e società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati. La novella specifica che l'individuazione di tali soggetti riguarda l'attuazione di interventi urgenti;
- d) il comma 2-*ter*, che nel testo previgente prevede che le attività per la ricostruzione pubblica svolte, sulla base di specifiche convenzioni, da organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e società partecipate a controllo pubblico e soggetti dalle stesse controllati siano definite in specifiche convenzioni. La novella stabilisce la possibilità di definire tali attività anche in atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze riscontrate, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente;
- e) il comma 3, che nel testo previgente disciplina gli interventi in materia di infrastrutture stradali danneggiate affidati ad ANAS S.p.A., quale soggetto attuatore,

⁴⁸ Il riferimento agli enti gestori di canali è stato introdotto per effetto dell'approvazione al Senato, in sede referente, dell'emendamento 7.500 (testo 2).

⁴⁹ Il testo originario della disposizione è stato riformulato al Senato, in sede referente, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 8.500, integrato dal subemendamento 8.500/1.

⁵⁰ La disposizione sulla definizione delle modalità di rendicontazione è stata introdotta per effetto dell'approvazione al Senato, in sede referente, del subemendamento 8.500/1 relativo alla proposta emendativa 8.500.

sulla base dei piani adottati dal Commissario straordinario. La novella sostituisce i riferimenti ai piani di ricostruzione con riferimenti ai provvedimenti commissariali di approvazione degli interventi contenuti nel piano speciale di ricostruzione, previsto nell'articolo 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge in esame;

- f) il comma 3.1, di nuova introduzione, nel quale si prevede che per gli appalti relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelle rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. possa avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro⁵¹ conclusi dalla società ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento;
- g) il comma 3-*bis*, che nel testo previgente disciplina gli interventi in materia di impianti ferroviari danneggiati affidati alla società RFI S.p.A., quale soggetto attuatore, secondo quanto indicato dal piano per le infrastrutture ferroviarie, per una spesa nel limite di 255 milioni di euro, comprensivo di IVA, come previsto dal previgente articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), sulla base di una convenzione quadro da sottoscrivere con il Commissario straordinario. In particolare, le novelle prevedono che:
- 1) il richiamo al citato piano per le infrastrutture ferroviarie sia sostituito da un richiamo ai provvedimenti commissariali di approvazione degli interventi contenuti nel piano speciale di ricostruzione, previsto nell'articolo 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge in esame. Si introduce altresì un riferimento alla convenzione quadro tra Commissario straordinario e RFI S.p.A. stipulata il 23 dicembre 2024 e si riporta, per gli interventi, il limite massimo di spesa pari a 255 milioni di euro IVA inclusa, previsto dal previgente articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e);
 - 2) sia introdotta la previsione per cui eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie previste, disciplinino la definizione degli ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della società RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede che di tali interventi

⁵¹ Di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici).

sia data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la società RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- b) il comma 6, che nel testo previgente stabilisce che il Commissario straordinario può avvalersi della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici⁵², previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione svolte dalla citata Struttura. La novella rimuove il riferimento alla possibilità per il Commissario di avvalersi della Struttura senza oneri per le prestazioni rese, prevedendo, al contempo, che possa avvalersene nel limite delle risorse disponibili per le convenzioni di funzionamento, di cui all'articolo 20-ter, comma 8, attivate dal Commissario straordinario per l'espletamento delle funzioni attribuitegli.

La rubrica dell'articolo viene altresì sostituita con "Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica", laddove prima era "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali" [lettera i)].

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma in esame e afferma che:

- le disposizioni contenute nelle lettere a), c), e) e i) hanno carattere ordinamentale o procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le disposizioni contenute nelle lettere b), f) e g) trovano attuazione entro il limite delle risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le previsioni contenute nelle lettere d) e h), infine, saranno attuate mediante convenzioni da sottoscrivere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 8. Per gli atti aggiuntivi relativi alle convenzioni sottoscritte con i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica, ove comportanti oneri finanziari, e per la convenzione di avvalimento della Struttura di progettazione di cui alla legge n. 145 del 2018, si provvede nel limite delle risorse già stanziata a legislazione vigente e finalizzate alle convenzioni.

⁵² Di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁵³, modifica l'articolo 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023, che reca la disciplina delle funzioni dei soggetti attuatori incaricati di eseguire gli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e, alla luce dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, con riferimento alla regione Emilia-Romagna, anche in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione di quanto risulta dalla relazione tecnica che non ascrive, alle disposizioni, effetti finanziari, affermando che esse o hanno carattere ordinamentale o procedurale o trovano attuazione nel limite delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

ARTICOLO 9, comma 1, *cpv.* articolo 20-*novies*.1

Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico

Le norme inseriscono l'articolo 20-*novies*.1 al decreto-legge n. 61 del 2023, recante l'attuazione di un programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.

In particolare, le disposizioni prevedono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023⁵⁴, si provveda all'individuazione delle risorse finanziarie - pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038 (*cf. infra*) - da assegnare in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta, il Commissario straordinario si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016.

⁵³ Oltre alle proposte emendative di seguito riportate, è stata approvata, in sede referente, una generale proposta emendativa di coordinamento Coord.1 (testo 2) che ha apportato modifiche anche alla norma in esame.

⁵⁴ Si ricorda che il citato articolo ha istituito la figura del Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatisi, nel maggio 2023, in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

L'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni pubbliche, degli organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunicato ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico⁵⁵ (*cpv.* articolo 20-*novies*.1, comma 1).

La relazione illustrativa afferma che trattasi di misure necessarie per avviare, nel concreto, le azioni volte alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico per le comunità colpite, con riferimento anche ai nuovi ambiti territoriali introdotti dal comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*. Tali azioni costituiscono un'esigenza non rinviabile, all'esito della realizzazione degli interventi urgenti di riparazione e ricostruzione già individuati e finanziati con le ordinanze commissariali adottate nel limite delle risorse finanziarie stanziare dal Fondo per la ricostruzione, allo scopo di concorrere concretamente all'approntamento di condizioni di minore rischio nei territori interessati dai noti eventi alluvionali. L'esigenza di definire un programma pluriennale discende dall'eccezionale impatto degli eventi calamitosi verificatisi. Le necessità di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, strettamente connesse alle condizioni morfologiche dei territori interessati e aggravate dagli effetti del cambiamento climatico cui vanno ricondotte le alte frequenze di fenomeni meteorici eccezionali, richiedono, infatti, un'azione massiccia e coordinata, da sviluppare in modo armonico con la definizione e il costante allineamento ed aggiornamento delle misure di tutela contenute nella pianificazione di bacino distrettuale. Tale esigenza implica necessariamente un orizzonte temporale pluriennale, coerente con la complessità tecnica delle opere da realizzare, con la capacità tecnico-amministrativa delle strutture pubbliche responsabili, a vario titolo, dell'attuazione degli interventi, cui è dedicato il successivo articolo 20-*novies*.2, e con l'effettiva capacità operativa del sistema delle imprese coinvolte.

Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di Governo, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonché tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino⁵⁶ (*cpv.* articolo 20-*novies*.1, comma 2).

Entro sessanta giorni dalla formulazione della sopra citata proposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta congiunta del Ministro dell'ambiente e

⁵⁵ Di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

⁵⁶ Di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006

della sicurezza energetica e dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all’approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al successivo comma 4 (*cpv.* articolo 20-*novies.*1, comma 3).

Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente⁵⁷, una quota del Fondo di cui all’articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, è destinata, con le modalità di cui all’articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all’attuazione del menzionato programma straordinario.

L’articolo 1, commi da 644 a 646, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Le risorse sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri⁵⁸, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa, considerando i dati di monitoraggio sull’avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i cronoprogrammi degli interventi contenuti nel citato programma straordinario e sono regolate le relative modalità di monitoraggio e di esecuzione, nonché le modalità per l’eventuale rimodulazione in corso d’opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l’impiego delle relative risorse finanziarie (*cpv.* articolo 20-*novies.*1, comma 4).

All’attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al citato programma straordinario provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico⁵⁹. Per dette finalità, le risorse oggetto di riparto sono trasferite nelle contabilità speciali intestate ai commissari di Governo territorialmente competenti (*cpv.* articolo 20-*novies.*1, comma 5).

Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall’impatto che gli eventi alluvionali hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l’opportuno coordinamento su

⁵⁷ Alla cui attuazione potrà provvedersi anche estendendo la destinazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione.

⁵⁸ Da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

⁵⁹ Di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014.

base territoriale e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, possono essere individuati e attuati anche interventi già finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purché coerenti con le finalità del programma, previa intesa con i Ministeri competenti (*cpv.* articolo 20-*novies*.1, comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** nulla aggiunge alla descrizione delle norme.

La RT ricorda infatti che l'articolo 20-*novies*.1 autorizza e disciplina le modalità per la definizione, approvazione ed attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle tre regioni interessate, da attuarsi in due stralci e mediante la destinazione di una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646 della medesima legge. Alla formulazione delle proposte degli interventi e alla relativa attuazione, a valle dei provvedimenti approvativi previsti, provvedono i Presidenti delle tre regioni interessate, nella qualità di Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha ricordato che la legge di bilancio n. 207 del 2024, al comma 644, assegna al Fondo una dotazione iniziale, per l'anno 2027, di 1,5 miliardi di euro, e, per gli anni a seguire, una dotazione di 1,3 miliardi di euro annui. All'attualità, non essendo ancora stato emanato alcun decreto di riparto delle somme stanziare, si ha la piena disponibilità delle risorse e quindi gli impegni previsti dal decreto-legge n. 65 del 2025, pari a 100 milioni in riferimento all'articolo 1 e i circa 80 milioni annui riferiti al miliardo di euro dell'articolo aggiuntivo 20-*novies*, trovano nel fondo adeguata copertura. Il Dipartimento Casa Italia ha comunque, con l'obiettivo di procedere ad una prima ripartizione del fondo per l'anno 2027, già avviato e condotto una prima indagine presso le gestioni commissariali, predisponendo analisi previsionali che, tenuto conto anche della capacità di spesa delle diverse gestioni, assicurano sufficiente capienza residua e quindi copertura finanziaria; in tal senso gli stanziamenti del decreto-legge n. 65 del 2025 non compromettono il proseguo delle attività di ricostruzione in corso.

Per quanto riguarda la tematica dell'impatto sulle finalità del fondo, dedicato specificatamente alle ricostruzioni post-calamità, si sottolinea che le previsioni dell'articolo 1, che assegnano risorse per la ricostruzione conseguente agli eventi alluvionali del 2024 che hanno colpito le stesse zone, sono in linea con le indicazioni programmatiche del fondo medesimo. Il piano straordinario per il dissesto di cui al nuovo articolo 20-*novies*.1, se pure trova la sua origine dalla necessità di intervenire a seguito dei gravi dissesti causati dall'alluvione, contiene una componente di prevenzione non direttamente correlabile alle attività di ricostruzione in senso stretto. Tuttavia [...] è intenzione del Governo, in occasione della prossima legge di

bilancio, prevedere degli interventi correttivi e integrativi delle norme istitutive del Fondo, per ampliarne le finalità e aumentarne la dotazione finanziaria.

Per quanto riguarda la disponibilità delle risorse per l'attuazione del programma straordinario di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-*novies*.1, come introdotto dall'articolo 9 del nuovo decreto-legge, occorre evidenziare che il comma 645 prevede che le risorse del Fondo siano assegnate annualmente con DPCM su proposta del Dipartimento Casa Italia, di concerto con il MEF, che procede in ragione dei diversi fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa e, secondo le previsioni del successivo comma 646, tenendo conto di dati di monitoraggio. Non è possibile allo stato attuale indicare la specifica articolazione annuale della spesa del programma straordinario di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, che è rimessa al provvedimento di riparto previsto dall'articolo 9, comma 1, cpv. 20-*novies*.1, dello stesso decreto-legge n. 65 del 2025.

Infine, il Governo ha precisato che le risorse finanziarie di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 complessivamente disponibili ammontano a € 33,5 milioni e sono autorizzate, quanto a € 10 milioni per l'anno 2023 e a € 11 milioni per l'anno 2024, dall'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 e, quanto a € 12,5 milioni per l'anno 2025, dall'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, attraverso l'inserimento dell'articolo 20-*novies*.1 nel decreto-legge n. 61 del 2023, autorizzano e disciplinano le modalità per la definizione, approvazione ed attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, da attuarsi per stralci e mediante la destinazione di una quota del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge. Alla formulazione delle proposte degli interventi e alla relativa attuazione, a valle dei provvedimenti approvativi previsti, provvedono i Presidenti delle tre regioni interessate, nella qualità di Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014. Come risulta dai chiarimenti contenuti in una nota depositata dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva, presso la Commissione bilancio del Senato, "il piano straordinario per il dissesto di cui al nuovo articolo 20-*novies*.1, se pure trova la sua origine dalla necessità di

intervenire a seguito dei gravi dissesti causati dall'alluvione, contiene una componente di prevenzione non direttamente correlabile alle attività di ricostruzione in senso stretto. Tuttavia [...] è intenzione del Governo, in occasione della prossima legge di bilancio, prevedere degli interventi correttivi e integrativi delle norme istitutive del Fondo, per ampliarne le finalità e aumentarne la dotazione finanziaria⁶⁰.

Al riguardo si osserva che, come sembrerebbe emergere dai citati chiarimenti del Governo, le disposizioni in esame, prevedendo e disciplinando un programma straordinario di interventi che contiene una componente di prevenzione non direttamente correlabile alle attività di ricostruzione in senso stretto - e in quanto tale non assorbibile all'interno delle finalità del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa - determinano la necessità di un rifinanziamento del Fondo stesso da operare con successivo provvedimento legislativo.

In questo quadro, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che le disposizioni in esame, alla luce dei citati chiarimenti, non sembrerebbero del tutto coerenti con quanto previsto dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione che stabilisce che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede (essa stessa) ai mezzi per farvi fronte, senza quindi poter rinviare tale incombenza a successivi provvedimenti legislativi, come accadrebbe invece indirettamente nel caso in esame, per effetto dello "spiazzamento" di parte degli interventi finanziati a legislazione vigente dal Fondo di cui trattasi.

Si ricorda per altro che la 5ª Commissione del Senato ha espresso sull'AS 1479 parere non ostativo, riportando per quando riguarda l'articolo 9 alcune delle ipotesi e integrazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato nell'apposita Nota e sopra descritte nel dettaglio, non attinenti tuttavia ai profili testé evidenziati⁶¹.

⁶⁰ Cfr. nota depositata dal Governo nella seduta n. 394 del 3 giugno 2025.

⁶¹ Cfr. seduta n. 395 del 4 giugno 2025.

ARTICOLO 9, comma 1, *cpv.* articolo 20-*novies.2*

Consolidamento della capacità operativa territoriale per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico

Le norme inseriscono l'articolo 20-*novies.2* al decreto-legge n. 61 del 2023, recante misure per il consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.

La relazione illustrativa afferma che la realizzazione di un programma pluriennale di grande portata, come quello delineato dalle disposizioni di cui al precedente articolo 20-*novies.1*, necessita di un adeguato supporto in termini di assistenza tecnica, in analogia a quanto previsto per analoghi grandi programmi infrastrutturali, anche co-finanziati con risorse unionali. Trattandosi di un programma da realizzarsi su un orizzonte di dodici anni, infatti, gli abituali strumenti di potenziamento temporaneo non appaiono funzionali.

In particolare, allo scopo di garantire la continuità della capacità operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi di cui all'articolo 20-*novies.1*, relativo agli anni 2027-2038, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:

- a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge n. 205 del 2017;
- b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;
- c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (*cpv.* articolo 20-*novies.2*, comma 1).

Con disposizioni inserite durante l'esame al Senato⁶², si prevede che le suddette articolazioni organizzative possano altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio (*cpv.* articolo 20-*novies.2*, comma 1-*bis*).

Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato già in servizio, gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023, è prorogato fino al 31 dicembre

⁶² A seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.10 (testo 2).

2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento.

L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023 consente alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato e in possesso dei necessari requisiti⁶³. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: *a)* quanto al personale non dirigenziale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro-capite*; *b)* quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001⁶⁴, alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, un'indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. Per tali attività è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-*novies*.1, comma 1. Alla disciplina delle modalità di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse si provvede con i provvedimenti di cui all'articolo 20-*novies*.1, comma 3. Agli oneri, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili⁶⁵ (*cpv.* articolo 20-*novies*.2, commi da 2 e 4).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁶³ Di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

⁶⁴ L'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che la retribuzione del personale con qualifica di dirigente sia determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, disponendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. Il successivo articolo 45, in generale, prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici sia definito dai contratti collettivi.

⁶⁵ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Consolidamento capacità operativa territoriale per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico			2,5	2,5			2,5	2,5			2,5	2,5
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Consolidamento capacità operativa territoriale per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico – Effetti riflessi							1,2	1,2			1,2	1,2
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili			2,5	2,5			2,5	2,5			2,5	2,5

La **relazione tecnica** nulla aggiunge alla descrizione delle norme.

La RT ricorda che le norme in esame individuano le modalità per assicurare il necessario potenziamento dell'ordinaria capacità operativa delle tre Regioni a supporto dell'azione dei rispettivi Presidenti, nella già ricordata qualità di Commissari di governo, autorizzando l'individuazione, nell'ambito della propria struttura, senza nuove assunzioni, di personale a tempo determinato e indeterminato già in servizio nelle diverse articolazioni operative, anche temporanee, espressamente richiamate alle lettere da *a)* a *c)* del comma 1. Al personale in servizio nelle predette articolazioni organizzative, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: *a)* quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite; *b)* quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza, per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il Governo, durante l'esame al Senato, nel segnalare che con riferimento alle ore autorizzate per lavoro straordinario e all'indennità mensile, da riconoscere rispettivamente al personale non dirigenziale e dirigenziale nonché agli incarichi di elevata professionalità, si è tenuto conto di quanto già previsto da precedenti ordinanze di protezione civile, ha fatto presente che lo stanziamento indicato al comma 2 costituisce un tetto di spesa non superabile nei limiti del quale, all'esito del riparto delle risorse, le regioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni, modulando il numero e la tipologia delle unità di personale da assegnare alle nuove strutture di supporto.

Inoltre, il Governo ha segnalato che, in base alla costante prassi sinora seguita, gli effetti fiscali e contributivi associati a misure di personale, in generale salvo diversa specificazione, sono quantificati pari a circa il 48,5 per cento dell'importo lordo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, per garantire l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, relativo agli anni 2027-2038, di cui all'articolo 20-*novies*.1, consentono alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana di individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie. Si prevede che le suddette articolazioni organizzative possano altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio.

Viene prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 il termine, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023, che consente a regioni, province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane di stabilizzare personale assunto a tempo determinato, in possesso di specifici requisiti, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Vengono quindi dettate specifiche disposizioni per il trattamento economico del citato personale con riferimento alle quali viene autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni interessate.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare con riferimento alla proroga biennale del termine entro il quale è consentito a regioni, province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane di stabilizzare personale assunto a tempo determinato, dal momento che le assunzioni di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023, sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda il trattamento retributivo del personale, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica e dal Governo durante l'esame al Senato, che ha confermato che la predetta spesa si intende non superabile e che le regioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni modulando il numero e la tipologia delle unità di personale da assegnare alle nuove strutture di supporto.

Infine, con riferimento alle disposizioni introdotte al Senato, che consentono alle articolazioni organizzative costituite presso le regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana di avvalersi, previo protocollo d'intesa a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto della gratuità dell'avvalimento in questione, nonché del carattere discrezionale della norma⁶⁶.

Si ricorda che la 5ª Commissione del Senato ha espresso sull'AS 1479 parere non ostativo⁶⁷, riportando per quando riguarda l'articolo 9 alcune delle ipotesi e integrazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato nell'apposita Nota e sopra descritte nel dettaglio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 20-*novies*.2, comma 4, provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo capoverso, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

⁶⁶ Si rileva che le disposizioni in esame sono state inserite a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.10 (testo 2). Il testo originario della proposta emendativa non prevedeva alcuna specificazione in merito alla gratuità dell'avvalimento.

⁶⁷ *Cfr.* seduta n. 395 del 4 giugno 2025.

Al riguardo, nel ricordare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che per l'anno 2027 lo stanziamento iniziale del predetto capitolo è pari a 386.091.404 euro, occorre che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e fornisca una assicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

ARTICOLO 9, commi 2 e 3

Riduzione transitoria dei contributi previdenziali nel settore agricolo

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024, estende le agevolazioni contributive per le aziende agricole in zone svantaggiate, di cui all'articolo 9, commi 5, *5-bis* *5-ter*, della legge n. 67 del 1988, ad alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali dal 1° maggio 2023, individuati dall'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali. Le agevolazioni contributive riducono nella misura del 68 per cento⁶⁸ i premi e i contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente operante nei territori interessati per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. I relativi oneri sono stati valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le norme inseriscono il comma *1-bis* all'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024, in materia di sostegno al lavoro in agricoltura. In particolare, si stabilisce che ai datori di lavoro agricoli, qualificati come medie e grandi imprese⁶⁹, operanti nelle zone agricole di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023⁷⁰, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁶⁸ Misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81 recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

⁶⁹ Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato a detta raccomandazione, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (comma 1). Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (comma 2).

⁷⁰ L'Allegato al decreto-legge n. 61 del 2023 individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Più specificamente, i soggetti interessati dalla novella sono i datori di lavoro agricoli che rientrano nella nozione di media impresa o in quella di grande impresa, in base alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; tali soggetti, in relazione alla loro dimensione, possono non aver fruito in misura integrale della riduzione transitoria in oggetto.

A quest'ultimo riguardo, si ricorda che, in base alla decisione della Commissione europea C(2024) 8990 e alla circolare dell'INPS n. 114 del 31 dicembre 2024, emanata sulla base della suddetta decisione, la riduzione in oggetto è stata finora applicata:

- per le imprese operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo denominato *Temporary Crisis and Transition Framework*, tra cui rientra quella che l'aiuto di Stato in oggetto sia di importo non superiore a 280.000 euro (per ciascuna impresa attiva nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli);
- per le imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (imprese il cui settore, quindi, non è compreso nel suddetto Quadro temporaneo), tra le relative condizioni rientra quella che l'importo del complesso degli aiuti di Stato concessi all'impresa quali aiuti *de minimis* non superi il limite di 300.000 euro nell'arco del triennio.

A tal fine, l'INPS in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati, un importo a credito calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024 (comma 2).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del sopra descritto comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9.

L'articolo 13, comma 9, alinea, del decreto-legge n. 48 del 2023, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro e dei relativi incentivi, ha autorizzato la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. La successiva lettera *a*), ha previsto per il beneficio economico del supporto per la formazione e il lavoro la spesa di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Estensione agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese benefici di cui art. 2, co. 1, DL 63/2024 (comma 2)	30,5											
Minori entrate contributive												
Estensione agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese benefici di cui art. 2, co. 1, DL 63/2024 (comma 2)					30,5				30,5			
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro [comma 3, lettera a)]	27,7				27,7				27,7			
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, per il sostegno del lavoro in agricoltura ai sensi dell'art. 2, co. 1, del DL 63/2024 [comma 3, lettera b)]	2,9											
Maggiori entrate contributive												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, per il sostegno del lavoro in agricoltura ai sensi dell'art. 2, co. 1, del DL 63/2024 [comma 3, lettera b)]					2,9				2,9			

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame introducono benefici di carattere contributivo per i datori di lavoro agricoli operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024 prevede infatti un regime di aiuti a favore dei datori di lavoro operanti nel settore agricolo, localizzati nelle aree colpite dalle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023, come indicato nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023. Tale aiuto consiste in uno sgravio pari al 68 per cento dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Per finanziare questa misura, sono stati destinati 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. In tale contesto, la disposizione in oggetto introduce un nuovo comma 1-*bis*, prevedendo l'estensione dell'agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, purché preventivamente autorizzati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, potendo superare l'importo di 280.000 euro previsto dal quadro temporaneo di crisi e transizione.

A tal fine, l'INPS, in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta al comma 1 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.

Dagli archivi dell'Istituto relativi alla concessione dello sgravio del 68 per cento dei premi e dei contributi limitatamente ai primi 3 trimestri di competenza del 2024 e ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese per i quali è stata operata una decurtazione del valore dell'esonero, si è potuto stimare un importo dell'agevolazione su base annua pari a 30,5 milioni di euro afferenti 32 aziende con circa 25 mila lavoratori. Pertanto, le minori entrate per 30,5 milioni di euro per l'anno 2025 ascrivibili alla modifica in esame sono solo in parte compensate delle disponibilità residue (67,45-64,60 milioni di euro), pari a 2,85 milioni di euro di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

L'onere residuo (27,65 milioni di euro per l'anno 2025) trova copertura nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9, che presenta le necessarie disponibilità, per l'importo indicato, sulla base dell'attività di monitoraggio e dei conseguenti prevedibili andamenti prospettici, senza compromissione dei relativi benefici.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-*bis* all'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024, in materia di

sostegno al lavoro in agricoltura, estendendo ai datori di lavoro agricoli, qualificati come medie e grandi imprese e ubicati in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le agevolazioni già previste ai sensi del precedente comma 1 del medesimo articolo 2. Tali agevolazioni consistono in uno sgravio - da concedere previa autorizzazione della Commissione europea – in misura pari al 68 per cento dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L'INPS riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro interessati un importo a credito calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024. I relativi oneri sono valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT fornisce alcuni dati relativi alle aziende interessate dalla novella, senza peraltro specificare il volume complessivo delle retribuzioni dei lavoratori interessati all'intervento, come invece esplicitato dalla RT riferita al decreto-legge n. 63 del 2024.

Tale importo è desumibile soltanto procedendo in maniera inversa rispetto alle minori entrate contributive stimate e dalle aliquote utilizzate⁷¹.

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri non sono configurati come limiti di spesa, appare necessario acquisire dati ed elementi ulteriori volti alla quantificazione delle minori entrate contributive, pur tenendo conto che non sono state prudenzialmente scontate le maggiori entrate tributarie connesse all'aumento della base imponibile determinato dal minor importo di contributi deducibili pagati dalle aziende in questione.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di copertura, non si formulano osservazioni dal momento che la RT conferma la disponibilità di risorse a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al supporto per la formazione e il lavoro, senza compromissione dei relativi benefici.

⁷¹ In assenza di agevolazione, le entrate contributive sono quantificabili in circa 45 milioni di euro. Considerando che l'aliquota contributiva applicata è di circa il 36,7 per cento, si ottiene una massa retributiva di circa 122,6 milioni di euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 27,65 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)* del medesimo comma, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;

- quanto a 2,85 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla successiva lettera *b)*, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *a)*, si osserva che l'articolo 13, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023 indica l'ammontare del limite di spesa delle risorse destinate all'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro e che le medesime risorse sono iscritte sul capitolo 1236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca una dotazione iniziale pari a 606.000.000 euro per l'anno 2025, 581.800.000 per l'anno 2026 e 555.600.000 per l'anno 2027.

Nel rilevare che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, con riferimento all'anno 2025 risulta accantonato un importo equivalente alla riduzione prevista dalla disposizione in esame, si prende atto che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento evidenzia che la citata autorizzazione di spesa reca, sulla base dell'attività di monitoraggio e dei conseguenti prevedibili andamenti prospettici, le necessarie disponibilità e che la sua riduzione non è suscettibile di compromettere il riconoscimento dei benefici economici cui la stessa è preordinata.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b)*, si prende preliminarmente atto di quanto riportato nella relazione tecnica, secondo cui rispetto alle

risorse originariamente destinate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024, alle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro agricoli operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali, nella misura di 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, risulteranno disponibili 2,85 milioni di euro per il medesimo anno 2025, importo corrispondente alla voce di copertura in commento.

Si rileva, peraltro, che le predette risorse risultano iscritte nel capitolo 4364 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri", il quale reca una dotazione iniziale pari a 14.394.661.646 euro per l'anno 2025, 13.737.102.646 euro per l'anno 2026 e 13.170.383.746 euro per l'anno 2027 ed è alimentato da una pluralità di autorizzazioni legislative di spesa.

In particolare, le risorse di cui si prevede ora il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per finalità di copertura sono iscritte sul piano gestionale n. 12 del citato capitolo 4364.

Tutto ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 10

Modifiche all'articolo 20-*decies* del decreto-legge n. 61 del 2023

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁷², modifica l'articolo 20-*decies* del decreto-legge n. 61 del 2023, che reca interventi per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e, alla luce dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, con riferimento alla regione Emilia-Romagna, anche in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024. In particolare, essa interviene sui seguenti commi:

- il comma 1, che nel testo previgente prevede che il Commissario straordinario approvi il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati sulla base delle ordinanze di protezione civile emanate. La novella integra il comma disponendo che, qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate, le esigenze risultino integralmente fronteggiate

⁷² Per effetto dell'approvazione, in sede referente, di una generale proposta emendativa di coordinamento Coord.1 (testo 2) che ha apportato modifiche anche alla norma in esame.

- nell'ambito dei richiamati interventi, realizzati o avviati⁷³, non si dia luogo all'approvazione del piano in questione;
- il comma *2-bis*, di nuova introduzione, che prevede che il piano per la gestione dei materiali possa operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dall'articolo *20-decies* in esame e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate⁷⁴, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino⁷⁵, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si prevede che le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del comma in esame siano efficaci, nei territori interessati, fino al termine dell'incarico commissariale⁷⁶;
 - il comma *12-bis*, di nuova introduzione, nel quale si prevede che il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale cui sono attribuite le funzioni delle soppresse Autorità d'ambito territoriale⁷⁷, provveda, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'estensione dell'applicazione dell'articolo in esame agli eventi verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024 e alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già adottati, tenendo conto degli interventi finanziati con le ordinanze di protezione civile e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo riconosciuti.
 - il comma *12-ter*, di nuova introduzione, nel quale si prevede che, a seguito della ricognizione di cui al succitato comma *12-bis*, il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, provveda, con una o più ordinanze commissariali⁷⁸ all'approvazione di un nuovo piano per gli eventi alluvionali del 2024 succitati⁷⁹ e all'aggiornamento dei piani già adottati.
 - il comma *12-quater*, anch'esso di nuova introduzione, nel quale si prevede che all'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani succitati provvedano i soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dall'articolo *20-decies* e dalle ordinanze di protezione civile allo

⁷³ Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

⁷⁴ V. *supra*.

⁷⁵ Di cui agli articoli da *20-bis* a *20-duodecies*.

⁷⁶ Termine che, in base al nuovo comma *1-bis* dell'articolo *20-ter* del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, è prorogato fino al 31 maggio 2026.

⁷⁷ Costituito ai sensi dell'articolo 2, comma *186-bis*, della legge n. 191 del 2009.

⁷⁸ Ai sensi dell'articolo *20-ter*, comma 8.

⁷⁹ Di cui all'articolo *20-bis*, comma *1-bis*.

scopo adottate, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-*bis*.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma in esame e afferma che:

- le disposizioni contenute nelle lettere *a)* e *b)* hanno carattere procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le previsioni contenute nei commi aggiuntivi introdotti dalla lettera *c)*, sono attuate nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica derivanti dall'estensione del perimetro dell'azione commissariale agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, come determinate all'articolo 1.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁸⁰, modifica l'articolo 20-*decies* del decreto-legge n. 61 del 2023, che reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto di materiali nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e, alla luce dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, con riferimento alla regione Emilia-Romagna, anche in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, anche in considerazione di quanto risulta dalla relazione tecnica circa il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, che operano comunque entro i limiti delle risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente.

ARTICOLO 10-*bis*

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi

La norma, introdotta dal Senato, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, fino al 30 settembre 2025 i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa,

⁸⁰ Per effetto dell'approvazione, in sede referente, di una generale proposta emendativa di coordinamento Coord.1 (testo 2) che ha apportato modifiche anche alla norma in esame.

produttiva o di funzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi vengano riammessi nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, nei procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche, nonché in tutte le ipotesi in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati (comma 1). Nei casi di cui al precedente comma 1 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (comma 2).

Le sopra richiamate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023 escludono specifici procedimenti amministrativi dall'applicazione della generale sospensione (dal 1° maggio al 31 agosto 2023) dei termini procedurali disciplinata dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 nei confronti dei soggetti domiciliati o con sede legale o operativa nei territori alluvionati. In particolare sono esclusi dalla sospensione:

- i termini e i procedimenti relativi ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile (articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *a)*);
- i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali al fine di evitare pregiudizi ai soggetti destinatari dei provvedimenti finali e garantire l'attuazione dei programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno delle relative risorse (articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *b)*);

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la disposizione in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede, fino al 30 settembre 2025, la riammissione in termini dei procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna e relativi a soggetti che al momento dei medesimi eventi avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione in tali

territori. Sono esclusi dall'applicazione della previsione i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale e quelli per il personale della protezione civile, nonché i termini relativi a procedimenti amministrativi regionali volti a evitare il disimpegno di risorse UE nell'ambito di interventi strutturali europei relativi al periodo 2014-2020. Sono parimenti esclusi i procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche e tutte le fattispecie in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati. Alle medesime condizioni vengono prorogati o differiti i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo (comma 1). Dalla norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale e procedurale della disposizione in esame, dalla cui applicazione sono comunque esclusi i procedimenti finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche, e tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria che correde la disposizione stessa.

ARTICOLO 11

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei

Le norme sospendono alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità (o per i quali sia stato disposto lo sgombero) in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo e del 15 marzo verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei (comma 1).

Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti interessati (comma 2).

In particolare, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, dei versamenti tributari e degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise (comma 3). La sospensione prevista si applica anche:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nell'area dei Campi Flegrei (comma 4);
- ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi comprese le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali o dei soggetti affidatari (comma 5);
- ai termini degli adempimenti tributari (ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise) e a quelli relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell'allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza nel periodo di sospensione non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali obblighi (comma 7).

Per le sospensioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato (comma 6).

I versamenti sospesi di cui ai commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. Con riferimento invece alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivo tributario emessi dall'Agenzia delle entrate, nonché agli avvisi di addebito INPS con valore di titolo esecutivo, sospesi ai sensi delle disposizioni in esame, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2025. Anche i termini di versamento relativi a somme contenute nelle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e agli atti di accertamento esecutivo dai medesimi emessi, se non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025 (comma 8).

Con ulteriore disposizione dilatoria di scadenze si prevede che per un corrispondente periodo di tempo (ossia fino al 31 agosto 2025) e relativamente alle stesse entrate oggetto di sospensione (ivi compresi, specificamente, gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali), si abbiano i seguenti effetti:

- operi la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione;
- l'Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione (comma 9)

La sospensione sopra descritta è disposta facendo rinvio ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015 (norme in materia di riscossione). Si rammenta che un'analogha sospensione è stata disposta in occasione dell'alluvione che ha colpito l'Isola di Ischia (articolo 1, comma 6, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186): a detta norma – che pure operava un rinvio dall'anno 2022 all'anno 2023, e dunque non era di carattere infrannuale – non sono stati ascritti effetti dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (*cf* AC 674 della presente legislatura).

Si evidenzia altresì che il comma 9 sopra descritto deroga esplicitamente allo Statuto del contribuente, e in particolare alla disposizione (articolo 3, comma 3) ai sensi del quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti e degli altri termini si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione ad alcuni istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che scadono nel periodo compreso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 (comma 10).

Si tratta, in particolare dei seguenti istituti:

- la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato), di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158, della legge di bilancio 2023;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali, il cosiddetto ravvedimento speciale, l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all'agente della riscossione, disciplinati dai commi da 166 a 226 della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197;

La medesima disposizione, inoltre, proroga di tre mesi i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta Rottamazione-quater), nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 202 del 2024 (riammissione alla Rottamazione-quater), in scadenza nel medesimo periodo.

Le norme prevedono in favore dei soggetti e delle imprese aventi, alla data del 13 marzo 2025, residenza, sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, la sospensione dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi dei termini relativi al pagamento delle rate dei muti e dei finanziamenti inclusi i contratti di locazione finanziaria (commi 11 e 12).

Si tratta in particolare per quanto riguarda le società e le imprese dei seguenti finanziamenti:

- rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

- canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Con riferimento alle persone fisiche la sospensione riguarda il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, trattandosi di una sospensione infrannuale, alle norme di cui ai commi 3, 4 e 5 non si ascrivono effetti in termini di minori entrate tributarie e contributive per il corrente anno. Anche per ciò che concerne la riscossione coattiva, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate-riscossione, si ritiene che la platea di soggetti coinvolti è da considerarsi marginale rispetto all'intera platea dei contribuenti potenzialmente interessati dall'attività di riscossione coattiva. Conseguentemente, la sospensione infrannuale prevista dal comma 5 non risulta idonea a comportare oneri finanziari, in quanto gli effetti di tale sospensione sono da considerarsi riassorbibili nel corso dell'ultimo trimestre del 2025. Tutti i termini di versamento, infatti, riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (31 agosto 2025), così come previsto dal comma 8.

Analogamente, la RT afferma l'assenza di effetti finanziari in ragione d'anno in relazione al differimento di tre mesi (contemplato dal comma 10) dei termini di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-quater" in scadenza nel periodo di sospensione e dei termini per effettuare gli adempimenti relativi alla procedura di riammissione alla stessa "rottamazione-quater" di cui all'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 202 del 2024 e per pagare la prima o unica rata (scadente il 31 luglio 2025) delle somme dovute ai fini di tale riammissione. La RT ribadisce che i nuovi termini di versamento ricadranno, in ogni caso, entro il 2025.

Con riferimento ai commi 11 e 12 (sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti) la RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che riguardano rapporti tra privati, ossia mutui e finanziamenti erogati dalle banche o dagli intermediari finanziari per cui non si ravvisano effetti finanziari.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha ribadito che alle norme, che dispongono la sospensione infrannuale di versamenti tributari, non si ascrivono effetti in termini di minori entrate fiscali e contributive per il corrente anno. Inoltre, con riguardo al comma 7, la Nota del Governo precisa che la sospensione degli adempimenti

diversi dai versamenti fa riferimento ad adempimenti di natura dichiarativa in coerenza con le sospensioni adottate per precedenti eventi di natura calamitosa e, pertanto, sono da escludersi effetti di natura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono la sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, negli immobili interessati dagli eventi sismici dei Campi Flegrei (commi da 1 a 9). Viene, altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini di versamento delle rate della cosiddetta "rottamazione-*quater*", nonché degli adempimenti e dei versamenti concernenti la procedura di riammissione all'istituto medesimo, in scadenza nel predetto periodo di sospensione (comma 10). Inoltre, le norme prevedono in favore dei soggetti e delle imprese aventi, alla data del 13 marzo 2025, residenza, sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, la sospensione dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi dei termini relativi al pagamento delle rate dei muti e dei finanziamenti inclusi i contratti di locazione finanziaria (commi 11 e 12).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere infrannuale della sospensione prevista e le considerazioni svolte dalla relazione tecnica.

In particolare, la relazione tecnica afferma che, trattandosi di una sospensione infrannuale, alle norme non si ascrivono effetti in termini di minori entrate tributarie e contributive per il corrente anno. Con riferimento alla sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti la relazione tecnica invece afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che le stesse riguardano rapporti tra privati, per cui non si ravvisano effetti finanziari.

ARTICOLO 12

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici

Le norme istituiscono un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del

danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. Il contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici (comma 1).

Al contributo si applica l'articolo 9-*novies*, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge n. 76 del 2024, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

Pertanto, i contributi sono parametrati a un costo di intervento per metro quadro di superficie coperta dell'edificio e sono concessi al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

I contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari e sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo (comma 3).

Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di attuazione sono definite dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-

novies, comma 8, del decreto-legge n.76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 di cui al comma 1 (comma 4). È abrogato l'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in base al quale il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio della regione Sardegna interessato dagli eventi alluvionali del novembre 2013, di cui al precedente comma 118 della medesima legge n. 147 del 2013 (comma 5).

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n.147 del 2013, come rivenienti ai sensi del comma 5 (comma 6).

L'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione fosse determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. È stata altresì disposta l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge n. 196 del 2009, in base al quale la legge di bilancio indica, tra l'altro, gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale												
Istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari per gli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025 (comma 1)	20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0	
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti	20,0	15,0	15,0									
Minori spese in conto capitale												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti					20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0	

La **relazione tecnica** afferma che, alla data del 27 marzo 2025, i nuclei sgomberati erano 198, per un totale di 467 persone. Successivamente agli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, sono arrivate 540 richieste di verifica agibilità e danno nell'emergenza sismica (AeDES) per edifici; di queste 163 sono state già oggetto di verifica, con esito: 65 agibile, 77 inagibile, 5 ancora senza esito, 16 in attesa dato. Si precisa che il numero delle verifiche AeDES è relativo agli edifici interi e non alle singole unità immobiliari.

Una parte dei nuclei familiari residenti negli edifici in attesa di verifiche AeDES è già stato sgomberato per effetto delle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco a seguito degli eventi. Il numero di nuclei familiari destinatari di contributi per autonoma sistemazione (CAS) a seguito dell'evento sismico del 2024 è risultato pari a 647 per il Comune di Pozzuoli e 9, poi passati a 5, per il Comune di Bacoli (dati forniti dai Comuni interessati). A seguito dell'evento sismico del maggio 2024 le schede AeDES esitate furono circa 650, con una

percentuale di inagibilità di circa il 50 per cento (circa 310 edifici). Il numero di sfollati è risultato pari a circa 1.500 persone. La previsione relativa all'esito delle verifiche in atto, in base alle richieste pervenute (circa 550 moduli IPP/Pec) e il residuo derivante dai sopralluoghi speditivi porta ad una stima di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

Il contributo è parametrato ad un costo di intervento per metro quadro di superficie coperta dell'edificio ed è concesso al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2. I metri quadri necessari ai fini dell'individuazione della superficie sono calcolati sulla base dei metri quadri di "superficie complessiva coperta", come definita dall'articolo 3, lettere ff), dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, recante il testo unico della ricostruzione privata post-sisma 2016. Il contributo sarà pertanto calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1.200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi), come previsto dall'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame. Con riferimento alle attività a carico delle amministrazioni comunali, la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, funzionali al rilascio o alla verifica dei titoli edilizi per i relativi interventi di riqualificazione sismica, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I contributi sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni (articolo 9-*novies*, comma 7, del decreto-legge n. 76 del 2024). In particolare, i contributi sono riconosciuti con provvedimento del Comune competente, da

assumere entro il termine di sessanta giorni dalla domanda di contributo. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta Comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comune procede all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. I tempi di emanazione della delibera comunale (con cui fissare il termine per la presentazione della domanda di contributo) e il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di contributo sono compatibili con la possibilità di adottare i provvedimenti di concessione del contributo entro il corrente esercizio finanziario.

La disposizione istituisce un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro complessivi, di cui euro 20 milioni nell'anno 2025 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si tratta di limite di spesa analogo a quello posto dall'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, relativo alle misure di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza del sisma del 20 maggio 2024, i cui dati – per edifici interessati e soggetti sgomberati – come sopra osservato, sono raffrontabili a quelli riferibili ai sismi del marzo 2025.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all'abrogazione dell'articolo 1, comma 124, della medesima legge.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che il contributo andrà riconosciuto nei limiti degli stanziamenti previsti: in ogni caso, l'utilizzo delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, a titolo di copertura degli oneri, non pregiudica la finalizzazione già prevista a legislazione vigente e nessun vincolo giuridico è stato costituito sulle predette risorse che sono dunque libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante.

Ciò posto, il Governo ha altresì confermato che le attività previste per le amministrazioni comunali potranno effettivamente essere svolte nei termini previsti, trattandosi di attività già svolte dai medesimi Comuni in attuazione dell'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024.

La stima dei danni è quella ricavabile dagli esiti aggiornati delle schede AeDES in termini di numero di edifici inagibili (circa 290 nel 2024 e circa 280 nel 2025). In termini di superfici, sempre dai dati delle schede AeDES, si ha una stima di circa 275.000 mq nel 2024 e circa 600.000 mq nel 2025, questo perché nel 2024 è stato colpito quasi esclusivamente Pozzuoli, mentre nel 2025 la parte più colpita è stata Bagnoli (Napoli) dove gli edifici sono più grandi. A tal proposito è stato evidenziato che per determinare le somme necessarie a coprire gli interi costi della riparazione incide in maniera determinante l'incertezza derivante dall'effettiva

legittimità degli immobili interessati dei contributi, tenuto conto che solo gli edifici conformi o comunque sanati possono essere ammessi alla pubblica contribuzione. Per l'effetto, la disposizione è stata formulata come operante entro un predefinito limite di spesa.

Al riguardo, si è osservato che con il decreto-legge n. 140 del 2023 si è pure provveduto al potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, anche attraverso stanziamenti per il reclutamento di ulteriori unità di personale a tempo determinato. L'articolo in esame, dunque, regola attività rientranti nelle ordinarie competenze comunali in materia di governo del territorio, attribuite a Comuni destinatari di straordinari stanziamenti anche per il potenziamento delle proprie risorse umane e strumentali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai fini del riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. Il contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali è in corso la verifica di agibilità⁸¹. Viene abrogato l'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in base al quale il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio della regione Sardegna interessato dagli eventi alluvionali del novembre 2013. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel

⁸¹ I contributi sono parametrati a un costo di intervento per metro quadro e per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo, secondo un importo massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq con danni severi.

Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n.147 del 2013, come rivenienti dall'abrogazione sopra descritta.

Con riferimento alle risorse del Fondo, si osserva che la RT fornisce il dato grezzo della stima di 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025, senza specificare il numero delle unità immobiliari interessate né il costo medio degli interventi a metro quadro, connesso alla gravità degli interventi necessari né la durata media degli interventi, al fine di chiarire anche la distribuzione temporale dell'onere, in termini di indebitamento netto. Pertanto, pur rilevando che gli oneri sono configurati come tetto di spesa, come ribadito dal Governo durante l'esame al Senato, appare comunque necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di informazione che consentano di valutare la congruità dello stanziamento previsto. Con riferimento agli adempimenti richiesti ai comuni, in merito alla gestione delle domande per la fruizione dei contributi, non si formulano osservazioni dal momento che il Governo ha confermato, nel corso dell'esame al Senato, che le amministrazioni interessate possano farvi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di attività rientranti nelle ordinarie competenze comunali in materia di governo del territorio, attribuite a Comuni destinatari di straordinari stanziamenti anche per il potenziamento delle proprie risorse umane e strumentali.

Si ricorda che la 5ª Commissione del Senato ha espresso sull'AS 1479 parere non ostativo⁸², riportando per quanto riguarda l'articolo 12 in esame le ipotesi e le integrazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato nell'apposita Nota e sopra descritte nel dettaglio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo

⁸² Cfr. seduta n. 395 del 4 giugno 2025.

1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti ad esito dell'abrogazione – disposta dal comma 5 dell'articolo 12 del provvedimento in esame – dell'articolo 1, comma 124, della summenzionata legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il sopracitato articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 ha determinato la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni di euro.

Sul punto, si rileva che la medesima disposizione ha disposto l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo (43.848 milioni di euro) secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016, mentre, per gli anni successivi la determinazione della quota annuale è stata demandata alle successive leggi di stabilità e di bilancio. La restante quota del 20 per cento (10.962 milioni di euro) è stata iscritta in bilancio, con riferimento agli anni 2020 e successivi, nell'ambito dei rifinanziamenti operati con la seconda sezione della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Rispetto a tale importo complessivamente autorizzato, nel corso degli anni sono tuttavia intervenute disposizioni che ne hanno utilizzato le risorse, con finalità di copertura finanziaria, per un ammontare di oltre 5 miliardi di euro.

Si fa presente, altresì, che il sopracitato articolo 1, comma 124, della legge n. 147 del 2013 ha previsto l'assegnazione, da parte del CIPE, di una somma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, ai fini della prosecuzione degli interventi, previsti dal comma 118 del medesimo articolo, per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013.

Ciò posto, si rappresenta che - sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - i residui accertati del Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti al periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti⁸³, ammontano a circa 76,52 miliardi di euro. Si osserva, altresì, che le predette somme consistono in residui cosiddetti di stanziamento, ossia corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate.

⁸³ Di cui al piano gestionale n. 8 del predetto capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, laddove ha confermato che l'utilizzo delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, non pregiudica la finalizzazione già prevista a legislazione vigente e che nessun impegno giuridicamente vincolante è stato costituito sulle risorse impiegate ai fini della copertura. Considerato che all'utilizzo delle medesime risorse il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive effetti di pari importo sui tre saldi di finanza pubblica, appare peraltro opportuno che il Governo confermi che alle risorse iscritte in conto residui oggetto di utilizzo fossero ascritti, a legislazione vigente, identici effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

ARTICOLO 13

Contributi per l'autonoma sistemazione

Normativa vigente

L'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità) riconosce alla regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la facoltà di assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati entro la data del 3 luglio 2024 in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. L'importo massimo del contributo è graduato in base alla numerosità del nucleo familiare e alla presenza di persone di età superiore a 65 anni e di persone con disabilità (comma 1). La norma dispone altresì la decorrenza dei citati contributi, individuata nella data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, precisando che, in ogni caso, i contributi non possano essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 (comma 2) e che gli stessi non sono compatibili con altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti menzionati (comma 3). Infine, la norma reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, espressi in termini di limite massimo di spesa, e l'indicazione delle relative coperture: euro 3.453.000 per l'anno 2024 ed euro 6.906.000 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali⁸⁴. La norma autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a versare le suddette risorse finanziarie su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024 appena descritto, inserito dalla legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111, riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2024 (S. 1180) che è confluito nel testo decreto-legge n. 76 del 2024 per effetto dell'approvazione di un

⁸⁴ Di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

emendamento governativo. La relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 91 del 2024, con riguardo all'articolo 5, stimava, sulla base dei dati disponibili relativi alle verifiche in corso, che l'importo medio del contributo oggetto della norma fosse pari a 300 euro al mese per persona, prevedendo che la misura potesse arrivare ad interessare circa 1000 unità, per un onere complessivo annuo pari a 3,6 milioni di euro⁸⁵.

La norma, novellando l'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024, riconosce alla regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la facoltà di assegnare il contributo per l'autonoma sistemazione, già previsto dall'articolo novellato per i nuclei familiari interessati dall'evento sismico del 20 maggio 2024, ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 [comma 1, lettera a)]. La norma, intervenendo sul comma 2 del medesimo articolo 9-*sexies*, dispone che i contributi relativi ai provvedimenti di sgombero riferiti ai predetti eventi sismici verificatisi nell'anno 2025 non possano in ogni caso essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 [comma 1, lettera b)]. Infine, la norma integra l'autorizzazione di spesa al comma 4 dell'articolo modificato, prevedendo che agli oneri per l'anno 2026 si provveda, entro il limite massimo di euro 2.400.000, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 [comma 1, lettera c)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e stima il fabbisogno massimo complessivo a persona per il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) in 300 euro al mese, utilizzando il valore medio giornaliero pro capite registrato in occasione del sisma in centro-Italia.

La RT riporta che, alla data del 27 marzo 2025, i nuclei sgomberati erano 198 per un totale di 467 persone e che, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES⁸⁶ in corso, è stimabile che si arrivi ad un interessamento di circa 600 persone.

In ogni caso, computando prudenzialmente un numero maggiore di persone, la RT stima che dall'attuazione dell'articolo in esame discendono maggiori oneri per il 2025 e il 2026 quantificati cautelativamente in 4,4 milioni di euro, di cui 2 milioni per l'anno 2025 e 2,4 milioni per l'anno 2026.

⁸⁵ 3,6 milioni di euro = 1000 (platea interessata) * 300 euro al mese * 12 mesi

⁸⁶ La scheda AeDES - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica - è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale ordinaria dell'edilizia per abitazioni e/o servizi ([Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#)).

L'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 ha già stanziato euro 3.453.000 per l'anno 2024 e euro 6.906.000 per l'anno 2025 ai fini del pagamento del CAS in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Le risorse residue già trasferite per il 2024 sulla contabilità speciale n. 6471, aperta presso la Tesoreria dello stato ai sensi del decreto-legge 11 giugno 2024 n. 76, intestata al Direttore Generale dei Lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, alla data del 18 aprile 2025 sono pari a euro 1.564.579,03; è inoltre previsto un ulteriore stanziamento per il 2025, pari a euro 6.906.000,00. La somma assegnata, in via previsionale, per la copertura delle spese del CAS per il 2024 e il 2025, a favore dei Comuni di Bacoli e Pozzuoli è stata pari a € 2.346.500,00. Tenuto conto della stima previsionale per la copertura delle spese del CAS per l'anno 2025, le somme disponibili sulla contabilità speciale intestata alla Regione Campania, alla data del 18 aprile 2025 pari a euro 1.564.579,03, oltre l'ulteriore stanziamento per il 2025, pari a euro 6.906.000,00, sono pertanto ritenute sufficienti per coprire, per lo stesso anno 2025 (oggetto di autorizzazione di spesa ex articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024), sia i fabbisogni della popolazione interessata dagli eventi del maggio 2024 che quella interessata dai sismi di marzo 2025.

Per l'anno 2026, in quanto non previsto dal testo previgente dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, occorre invece provvedere alla copertura dei relativi oneri finanziari con una nuova autorizzazione di spesa. Pertanto, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, riferiti all'anno 2026, pari a 2,4 milioni di euro, è possibile provvedere a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024, riconoscendo alla regione Campania la possibilità di assegnare il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) anche ai nuclei familiari sgomberati entro il 30 aprile 2025, in conseguenza dei sismi del 13 e 15 marzo 2025 [comma 1, lettera *a*]). Stabilisce inoltre che tali contributi non potranno essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 [comma 1, lettera *b*]) e autorizza, infine, una spesa entro il limite massimo di 2.400.000 euro per il 2026, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali [comma 1, lettera *c*]).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica ed essendo l'importo del contributo modulabile entro il limite massimo stabilito per legge.

In particolare, la relazione tecnica stima che i maggiori oneri derivanti dalla norma per il 2025 e il 2026 sarebbero quantificabili cautelativamente in 4,4 milioni di euro, di cui 2 milioni per l'anno 2025 e 2,4 milioni per l'anno 2026. Tali oneri verrebbero coperti nell'ambito delle risorse già stanziare e disponibili per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024, mentre verrebbero imputate al Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2026.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettera c), dell'articolo 13 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, entro il limite massimo di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse a valere sulle quali provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024, come novellate dall'articolo in esame.

Tanto premesso, si segnala che il Fondo per le emergenze nazionali, iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca una dotazione iniziale per il triennio in corso pari a 940.000.000 di euro per l'anno 2025, 640.000.000 di euro per l'anno 2026 e 540.000.000 di euro per l'anno 2027.

In proposito, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 13-bis

Proroga di contratti a tempo determinato presso Comuni dell'Area flegrea

Normativa vigente. L'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 140 del 2023, per fronteggiare il fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei, prevede che la Città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati con riguardo al reclutamento di personale da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi, dalla data dell'effettiva presa di servizio, per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile nonché per l'attivazione e il presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata. Le lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 1 hanno, rispettivamente, previsto anche l'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile, nonché l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli. L'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legge ha, infine, disposto che la Città metropolitana di Napoli provveda all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi finanza pubblica e la relazione tecnica relativa al decreto-legge in riferimento non ha fornito dati ed elementi di valutazione in merito alla stima dei suddetti importi. Nel corso dell'esame del provvedimento presso la V Commissione della Camera, il Governo, in risposta ai chiarimenti ivi formulati, ha chiarito che le suddette risorse sarebbero state trasferite ai comuni interessati nel 2023 e che, sebbene l'impiego di personale fosse previsto dalla norma anche nel 2024, l'utilizzo delle medesime risorse non avrebbe determinato effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di euro 529.598 per il 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 140 del 2023, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. I relativi oneri sono indicati pari ad euro 529.598 per il 2026 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili⁸⁷ (comma 1).

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la disposizione in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di euro 529.598 per il 2026 per la proroga, fino al 31

⁸⁷ Di cui all'articolo 1 comma 200, della legge n. 190 del 2014.

dicembre 2026, della durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 140 del 2023, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. Trattasi, nello specifico, di contratti per assunzioni a tempo determinato che, in base al testo vigente della richiamata disposizione, i comuni dell'Area metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei, possono reclutare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro, ai fini del potenziamento della struttura comunale di protezione civile nonché per l'attivazione e il presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (comma 1).

Ciò stante, appare necessario che il Governo fornisca informazioni che consentano di verificare e confermare la congruità della somma stanziata rispetto alla platea e al contenuto dei contratti interessati dalla disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 13-*bis* provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 529.598 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel ricordare che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, per l'anno 2026, una dotazione iniziale pari a 273.918.243 euro, si segnala l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo disposta, per il medesimo anno 2026, dall'articolo 4, comma 1-*ter*.

ARTICOLO 13-*ter*

Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei

Normativa vigente. L'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2024, prevede che i programmi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e i programmi di interventi per la funzionalità delle

infrastrutture pubbliche, predisposti dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei⁸⁸, siano approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengano, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In attuazione di quanto disposto sono stati emanati il decreto ministeriale di approvazione del 1° programma degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici (D.M. 12 febbraio 2025, 25A01647) e il decreto ministeriale di approvazione del 1° programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche (D.M. 12 febbraio 2025, 25A01648)⁸⁹. Il medesimo articolo 9-ter, comma 10, autorizza la spesa complessiva di 420,755 milioni di euro nel periodo 2024-2029 per la realizzazione dei suddetti programmi, di cui 135,960 milioni di euro destinati agli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici e 284,795 agli interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche. Agli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici sono destinati ulteriori 35,939 milioni di euro ai sensi del comma 17 del medesimo articolo 9-ter. Le spese finora programmate ammontano a 125,92 milioni di euro nel 1° programma di interventi di riqualificazione degli edifici pubblici e a circa 71,75 milioni di euro nel 1° programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche.⁹⁰

La norma, introdotta dal Senato, integrando l'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2024, autorizza il Commissario straordinario, nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi previsti dalla norma modificata, a dare avvio all'attuazione degli interventi ivi previsti e dichiarati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione della protezione civile nei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 1).

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la disposizione in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, autorizza il Commissario straordinario per i Campi Flegrei a dare avvio

⁸⁸ ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) del medesimo articolo 9-ter.

⁸⁹ I decreti ministeriali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2025, n. 65.

⁹⁰ I Programmi sono consultabili sul [sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#).

all'attuazione di interventi previsti da programmi non ancora approvati e dichiarati come indifferibili ai fini dell'attuazione della protezione civile nei Campi Flegrei.

Al riguardo, si evidenzia che la norma, pur consentendo l'avvio di interventi rientranti in programmi non ancora approvati, prevede che comunque gli stessi siano dotati di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Alla luce di ciò e nel presupposto che i predetti interventi siano attuati nell'ambito delle risorse residue tra quelle ad essi destinate dall'articolo 9-*ter*, comma 10, del decreto-legge n. 76 del 2024, non si formulano osservazioni.

Dette risorse residue, espressamente indicate nel 1° Programma di interventi di riqualificazione degli edifici pubblici e nel 1° Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche sarebbero pari, rispettivamente, a circa 45,97 milioni di euro e a 284,8 milioni di euro.

ARTICOLO 14

Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Le norme incrementano di 200 milioni di euro per l'anno 2025 lo stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione⁹¹. Tali risorse vanno ad incrementare la quota⁹² assegnata alle amministrazioni centrali, come determinata dalla delibera n. 77 del 29 novembre 2024 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)⁹³, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (comma 1).

Viene, altresì, disposta l'abrogazione dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che prevedevano rispettivamente:

- l'assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione rese disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, di una quota di 50 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di un importo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2014, ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno

⁹¹ Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n.178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

⁹² Di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 1), della legge n.178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

⁹³ La citata delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025.

2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- l'assegnazione, per le medesime summenzionate finalità, di 50 milioni di euro, tramite delibera del CIPE⁹⁴, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 2).

Viene, infine, disposto che agli oneri derivanti dal suddetto comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020⁹⁵, come rivenienti in conseguenza delle abrogazioni disposte al suddetto comma 2 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 - Quota Stato - parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare	200,0				200,0				200,0			
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013	200,0											
Minori spese in conto capitale												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013					200,0				200,0			

⁹⁴ Ora CIPRESS.

⁹⁵ Di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme, specificando che le risorse rinvenienti dall'abrogazione dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, pari a 200 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il successivo incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera n. 77 del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Il **Governo**, con Nota depositata durante l'esame al Senato⁹⁶, in merito alla disponibilità delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, ha confermato che nessun vincolo giuridico è stato costituito su tali risorse e che, conseguentemente, le stesse risultano libere da impegni giuridicamente vincolanti e sono, pertanto, pienamente disponibili.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 200 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, come rivenienti in conseguenza delle abrogazioni dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) [commi 2 e 3]⁹⁷.

Al riguardo, considerata la natura capitale delle risorse finalizzate all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione e posto che il prospetto riepilogativo assegna a tali risorse un identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica limitato all'anno 2025, appare opportuno che il Governo

⁹⁶ Seduta della 5ª Commissione n. 394 del 3 giugno 2025.

⁹⁷ Detti avevano previsto l'assegnazione delle seguenti risorse:

- 50 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché 50 milioni di euro, per l'anno 2014, a interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione rese disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 del medesimo Fondo;

- 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante delibera del CIPE, adottata d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

fornisca elementi di informazione volti a confermare l'integrale spendibilità delle risorse nel solo anno 2025.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti ad esito dell'abrogazione, disposta dal comma 2 del predetto articolo 14, dell'articolo 1, commi 120 e 121, della summenzionata legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, con riferimento all'ammontare delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, in via generale si rinvia a quanto già segnalato con riguardo ai profili di copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6. Per quanto attiene, più specificamente, ai commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, abrogati dal comma 2 dell'articolo in esame, si fa presente che tali disposizioni avevano previsto l'assegnazione delle seguenti risorse:

- 50 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché 50 milioni di euro, per l'anno 2014, a interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione rese disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 del medesimo Fondo;
- 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante delibera del CIPE, adottata d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Tanto premesso, si prende atto dei chiarimenti forniti, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, dal Governo, che ha confermato che nessun impegno giuridicamente vincolante è stato costituito sulle risorse impiegate ai fini della copertura, le quali risultano, pertanto, pienamente disponibili. Considerato che all'utilizzo delle medesime risorse il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive effetti di pari importo sui tre saldi di finanza pubblica, appare peraltro opportuno che il Governo confermi che alle risorse iscritte in conto residui oggetto di utilizzo fossero ascritti, a legislazione vigente, identici effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

ARTICOLO 15

Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica

Le norme prevedono che gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera *b*), numero 1)⁹⁸, del decreto-legge n. 50 del 2017 che, a decorrere dall'anno 2018 hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attività ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attività, indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte, sono sostituiti dal sopra indicato termine quadrimestrale (comma 1).

La revoca non comporta la restituzione delle somme già erogate per attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici già realizzate (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame introducono, al comma 1, apposito termine perentorio, a fronte di un quadro regolatorio di riferimento connotato dalla mancata previsione di specifici termini di rendicontazione, con la conseguenza che la

⁹⁸ L'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. Il successivo comma 3, lettera *b*), numero 1), include tra le finalizzazioni del Fondo il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico.

disciplina così introdotta si connota per una finalità acceleratoria. Le somme oggetto della disposizione, pari a euro 78.811.647,32, sono già state impegnate sul capitolo 912 (“Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento”) iscritto nel Centro di responsabilità 2 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul quale risultano pagamenti per euro 24.413.805,48 (si segnala altresì che nell’attuazione degli interventi si generano economie che quindi riducono l’effettiva spesa rispetto agli impegni) .

Tale comma intende, dunque, da un lato consentire agli Enti di provvedere alla rendicontazione delle attività anche laddove i relativi termini fissati nella convenzione di finanziamento dovessero risultare spirati, e, dall’altro, fissare un termine perentorio per lo svolgimento di dette attività con finalità acceleratorie.

Il comma 2 intende dettare una disciplina specifica per gli Enti ammessi a finanziamento tanto delle verifiche di vulnerabilità quanto delle progettazioni. In tale caso, si chiarisce che l’eventuale applicazione della revoca del finanziamento della progettazione non comporta la restituzione di quanto già erogato dal Dipartimento Casa Italia in relazione alle verifiche di vulnerabilità effettivamente espletate e rendicontate.

Le disposizioni, quindi, limitandosi ad assegnare un termine perentorio per la rendicontazione di interventi e la revoca dei finanziamenti concessi in caso di sua inottemperanza e facendo salve le erogazioni per verifiche di vulnerabilità già realizzate, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per la rendicontazione delle attività svolte dagli enti ammessi al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e della conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico, di cui all’articolo 41, comma 3, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge n. 50 del 2017, che, a decorrere dall’anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il mancato rispetto del citato termine comporta la revoca del finanziamento stesso. La revoca non comporta la restituzione delle somme già erogate per attività già realizzate di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, le disposizioni, limitandosi ad assegnare un termine perentorio per la rendicontazione

degli interventi e la revoca dei finanziamenti concessi in caso di sua inottemperanza e facendo salve le erogazioni per verifiche di vulnerabilità già realizzate, non appaiono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 15-bis

Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009

Le norme – inserite durante l'esame al Senato⁹⁹ – modificano l'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2024, che ha riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, con riferimento al sisma verificatosi nella regione Abruzzo nell'aprile 2009.

Il suddetto comma 1-*bis* all'articolo 7 del decreto-legge n. 76 del 2024, al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, ha riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

La novella specifica diversamente le finalità della disposizione, che sono quelle di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei “comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009¹⁰⁰”, inserendo nel testo tale locuzione in luogo "dei borghi

⁹⁹ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 15.0.500, come modificato dal subemendamento 15.0.500/3.

¹⁰⁰ L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009), fa riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 2009.

abruzzesi e del comune dell'Aquila", attualmente prevista dalla formulazione vigente (comma 1).

Inoltre, viene modificato l'articolo 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), relativo alla ripartizione delle risorse finalizzate al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo.

Il suddetto articolo 1, comma 255, della legge di stabilità 2014 prevede che il CIPE (ora CIPESS), sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, possa destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

La novella prevede che il CIPESS possa destinare quota parte delle risorse anche al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione e alla riparazione delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali¹⁰¹, purché utilizzati per le esigenze di culto (comma 2).

Le norme, inserite durante l'esame al Senato non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2024, che ha riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, con riferimento al sisma verificatosi nella regione Abruzzo nell'aprile 2009, specificando diversamente le finalità della disposizione, che sono quelle di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la

¹⁰¹ L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 definisce "beni culturali" le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Il successivo articolo 12, comma 1, prevede che le cose indicate all'articolo 10, comma 1, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, siano sottoposte alle disposizioni della Parte seconda del Codice (relativa ai beni culturali) fino a quando non sia stata effettuata la verifica da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali in merito alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

valorizzazione urbanistica e funzionale dei "comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009", anziché "dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila", come previsto dalla legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2024 fanno riferimento alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 e che le misure sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

Inoltre, viene modificato l'articolo 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativo alla ripartizione delle risorse finalizzate al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo. In particolare, si prevede che il CIPESS possa destinare quota parte delle risorse suddette anche al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione e alla riparazione delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico (anche presunto), purché utilizzati per le esigenze di culto.

Anche in tal caso, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la disposizione si limita a inserire nuove finalizzazioni nell'ambito di risorse preordinate a legislazione vigente e considerato il carattere discrezionale della destinazione della quota delle risorse di cui trattasi da parte del CIPESS.

ARTICOLO 15-ter

Disposizioni in materia di Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne

La norma, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne. La novella ne integra la composizione prevedendo che alle relative sedute possa essere invitato a partecipare anche il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 1). La disposizione prevede, altresì, che al suddetto Commissario straordinario, per la partecipazione alla Cabina di regia

in riferimento, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la disposizione in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame integra la composizione della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri prevedendo che alle relative sedute possa essere invitato a partecipare anche il Commissario straordinario del Governo per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che la disposizione esclude espressamente l'attribuzione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte del citato Commissario straordinario.